CAPITOLI
DELLA PACE
TRA LE DVE CORONE,

STAMPATI IN MADRID,

TRADOTTI DALLA LINGVA SPAGNOLA

IN ITALIANA,

E RISTAMPATI IN FIRENZE

NELLA STAMPERIA DI S.A.S.

L'Anno 1660.

CAPITOLI
DELLA PACE
TRA LE DVE CORONE.

STAMPATI IN MADRID,

TRADOTTI DALLA LINGVA SPAGNOLA

IN ITALIANA,

E RISTAMPATI IN FIRENZE

NELLA STAMPERIA DI S.A.S.

L'Anno 1660.

TRATTATO
DI PACE
TRA QVESTA CORONA, E QVELLA DI FRANCIA,

Aggiustato dall'Eccellentiss. Sig.

D. LVIGI MENDEZ DE HARO, & GVZMAN, March. del Carpio, Conte Duca d'Oliuares, Custode perpetuo delle Case Reali, & Arsenali della Città di Siuiglia, Gran Cancelliere perpetuo dell'Indie, Commendator maggiore dell'Ordine d'Alcàntara, del Consiglio di Stato del Re nostro Signore, Gentiluomo della Camera, e suo Caualerizzo Maggiore; e

Dall'Eminentiss. Sig. Cardinale

GIVLIO MAZZARINO

l'Anno 1660.

Stampato in Madrid, e tradotto dalla lingua Spagnuola in Italiano, e ristampato in Firenze nella Stamperia di S. A. S.

D ON FILIPPO per la Dio Grazia Rè di Castiglia, di Leone, d'Aragona, delle due Sicilie, di Gierusalemme, di Portogallo, di Nauarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Maiorca, di Siuiglia, di Sardigna, di Cordoua, di Corsica, di Murzia, di Iaen, degli Algarbi, d'Algesira, di Gibilterra, dell'Isole di Canaria, dell'Indie Orientali, & Occidentali, Isole, e Terra ferma del Mare Oceano, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Brabanza, e Milano, Conte d'Aspurg, di Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Sig. di Biscaglia, e di Molina, &c. Essendosi abboccati D. Luigi d'Haro, & il Cardinale Giulio Mazzarini a' confini de' Regni di Spagna, e Francia, dalla parte de' Monti Pirenei, con ordini, e plenipotenze mie, e del Rè Cristianiss. mio Carissimo, et Amatissimo Fratello, e Cugino, ogni vno per quello, che se li apparteneua per li trattati della Pace; et auendolo eseguito nella forma, e maniera, che si contiene nel trattato, che sarà qui inserto di parola in parola; la cui conclusione si aggiustò, e si firmò per li detti D. Luigi, e Cardinale alli 7. di Nouembre del present'Anno 1659. il quale è come segue.

NEL nome della Santiss. Trinità, Padre, Figliolo, e Spirito Santo, Tre Persone, e Vn solo vero Dio, e della Vergine santa Maria Nostra Sig.; si fa saper a tutti, che dopo così lunga, e sanguinolēte Guerra, come quella, che da molti anni in quà ha trauagliato li Popoli, Regni, Stati, e Paesi, che stanno sotto l'vbbidienza de' Serenis., Eccellentis., Altis., e Potentis. Principi D. Filippo Quarto Rè Cattolico delle Spagne, e Luigi Decimo quarto Rè Cristianiss. di Francia, e di Nauarra; nella quale ancora si sono mescolati altri Principi, e Repubbliche loro Vicini, e Collegati; del che ne sono risultati mali, miserie, calamitadi, e desolazioni di molte Città, Terre, e Paesi d'ambe le parti. Et ancorche in altri tempi, e per diuersi mezzi si siano mosse pratiche di Concordia, nessuno (per gli occulti giudizj di Dio) sia arriuato al desiderato effetto d'ambe le MM. finche vltimamente a quel sommo Iddio, che ha in mano il Cuore de' Regi, e che a se solo s'è riserbato il prezioso dono della Pace, mosso dalla sua misericordia, e bontà infinita; ha illuminato ambi in vn medesimo tempo; e senza altra interposizione, che il loro

il dì 8. Maggio del presente Anno continuerà secondo il tenore tra' detti SS. Rè, loro Sudditi, Vassalli, & Aderenti, tanto per Mare, ed altre acque, quanto per Terra, e generalmente in tutte le parti doue fino al presente s'è guerreggiato tra le dette Maestà; E se in auuenire si facesse nouità alcuna, ò fazione militare dall'armi loro in qual si sia maniera, sotto il nome, ed autorità d'vno de' soprad. Rè in pregiudizio dell'altro, si risarcirà senza dilazione il danno, e si rimetteranno le cose nel medesimo stato, che erano il dì 8. Maggio, nel quale s'accordò, e si sottoscrisse detta Sospensione d'arme, il tenore della quale deue osseruarsi fino al giorno della pubblicazione della Pace.

III. E per euitare, che le differenze, che potrebbero nascere in auuenire tra alcuni Principi, ò Potentati, Collegati con li detti SS. Rè non possino alterare la buona intelligenza, ed amicizia delle loro MM., nè il riposo pubblico, che ambi desiderano, sia in tal maniera sicuro, e durabile, che nessun' accidente lo possa turbare, s'è conuenuto, ed accordato, che se per l'auuenire nascesse alcuna differenza tra li detti Collegati, che possa indurli ad aperta rottura tra di loro, nessuno de' SS. Rè commetterà, nè inquieterà con le sue armi, nè darà alcuna assistenza pubblica, nè segreta contro nessuno Confederato dell'altro, senza che prima il detto Sig. Rè abbia nella Corte dell'altro trattato, ò dato parte per mezzo del suo Ambasc. (ò per altra persona particolare) sopra il motiuo di detta differenza, per impedir quanto potranno con la loro autorità la mossa di dett'armi tra detti loro Confederati; finche per via di giudizio, se i detti Confederati vorranno rimettersi alla decisione delle loro MM., ò vero, che con la loro autorità, ò mediazione possa amicheuolmente accomodarsi, in guisa tale, che ciascuno de' Confederati resti satisfatto, euitando dall'vna, e dall'altra parte la mossa dell'armi ausiliarie. E dopo questo se l'autorità de' Rè, ò li loro offizi di mediazione non potessero produrre l'accomodamento, e li Confederati finalmente piglieranno la strada dell'armi, ciascuno de detti SS. Rè potrà assistere al suo Confederato con le sue forze, senza che per ragione di questo s'arriui ad alcuna rottura tra le loro MM., nè s'alteri la loro amicizia; promettendo ancora in questo caso ciascuno de' detti SS. Rè, di non permettere, che le sue armi, nè quelle del suo Confederato entrino dentro a nessuno delli Stati dell'altro Rè, per commetter ostilità in essi, fino a tanto, che la contesa seguirà

den-

dentro a' limiti dello Stato, ò Stati de' Confederati, che competeranno tra di loro, e senza che nessuna azione militare, ò qualsiuoglia altra, che si faccia in questa conformità, sia reputata per contrauenzione al medesimo Trattato d. Pace.

Nella medesima maniera ognivolta, che qualsiuoglia Principe, ò Stato confederato con l'vno di detti SS. Rè si trouerà diretta, ò indirettamente assalito dalle forze dell'altro Rè in quello, che possede rà, ò terrà il giorno della data del presente Trattato, ò in quello, che douerà possedere in esecuzione d'esso, sarà permesso all'altro Rè l'assistere, e soccorrere tal Principe, ò Stato raccomandato; senza che tutto quello, che si farà in conformità del presente articolo, di truppe ausiliarie, mentre che saranno per seruizio del Principe, ò Stato raccomandato, si possa reputare per contrauenzione al presente Trattato.

E venẽdo il caso, che vno de' due SS. Rè fusse il primo ad esser assalito in quello, che possiede al presente, ò deue possedere in virtù del presẽte Trattato da qualsiuoglia altro Principe, ò Stato che si sia, ò da molti Princ., e Stati Cõfed. tra di loro, l'altro Rè non potrà vnire le sue forze a quelle di detto Principe, ò Stato aggressore, ancora che sia suo Confederato, nè meno alla detta lega de' Principi, e Stati, ancora aggressori, (conforme s'è detto) nè dare a d. Principe, ò Stato, ò alla d. Lega nessuna assistenza d'huomini, danaro, viueri, passaggi, nè ritirate, dentro a' suoi Stati alle persone, nè alle sue truppe.

IV. Quanto alli Regni, Principi, e Stati, che al presente sono in Guerra, con l'vno de' detti SS. Rè, che non si saranno potuti comprendere nel presente Trattato di Pace, ò che essendo stati compresi non l'aueranno accettato, s'è conuenuto, ed accordato, che l'altro Rè non potrà dopo la pubblicazione di questo Trattato, darli diretta, ò indirettamente alcuna sorte d'assistenza di gente, viueri, nè Danaro; nè tan poco a que' Sudditi, che potrebbero per l'auuenire solleuarsi, ò riuoltarsi contro l'vno di detti SS. Rè.

Tutti i motiui d'inimicizia, ò mala intelligenza resteranno scancellati, ed estinti per sempre; e tutto quello, che s'è fatto, e successo per causa della presente Guerra, ò in tempo di quella, si porrà in perpetuo oblio; senza che si possa in auuenire dall'vna, ò dall'altra parte diretta, ò indirettamente fare domanda per giustizia, ò in altra maniera, sotto qualsiuoglia pretesto, nè che le loro MM., ò loro Sudditi, seruitori, & aderenti dell'vna, e l'altra parte possano ma-

nife-

nifestare alcun genere di risentimento di tutte l'offese, e danni, che possono auer riceuuto durante la Guerra.

V. Per mezzo di questa Pace, e stretta amicizia i Sudditi d'ambe le parti (siansi qual si voglino) potranno (osseruando le leggi, e costumi de' Paesi) andare, tornare, stare, trafficare, frequentare, e ritornare alli Paesi dell'vno, e dell'altro, tener commerzio (a loro beneplacito) tanto per Terra, quanto per Mare, & altre acque dolci, trattare, e negoziare insieme; e saranno mantenuti, e difesi i sudditi dell'vno nel paese dell'altro come propri sudditi, pagando ragioneuolmente i dritti consueti in ogni parte, e quelli, che dalle loro MM., ò loro successori saranno imposti.

VI. Le Terre, Sudditi, Mercanti, stanti, ed abitanti ne' Regni, Stati, Prouincie, e Paesi appartenenti al Rè Catt. goderanno li medesimi priuilegi, franchigie, libertadi, e sicurezze nel Regno di Francia, ed altri Stati spettanti al Re Cristianiss., che godono li sudditi d'Inghilterra; sin che si possa in Francia, ed altri luoghi dell'vbbidienza del Re Cristianiss. domandare, nè cauare dalli Spagnoli, ed altri sudditi del Rè Cattol. maggiori diritti, et imposizioni di quelle, che saranno pagate da' nazionali d'Inghilterra, nè delli Stati generali delle Prouincie vnite, ò altri forestieri, che fussero quiui trattati più fauoreuolmente. Il medesimo trattamento si farà in tutti li Stati dell'vbbidienza del Sig. Rè Cattol. a tutti li sudditi del d. Sig. Re Cristianiss. di qualunque Paese, ò nazione, che siano.

VII. In conformità di questo se si trouerà, che nel d. Regno di Francia, ò nelle sue frontiere li Spagnoli, ò altri sudditi di S.M.Cat. abbino imbarcato, ò fatto imbarcare sopra lor Vascelli qualsiuoglia sorte di cose proibite per trasportarle fuori di d. Regno, la pena non potrà estendersi a più di quello, che in simil caso sarà praticato ne' Regni di Spagna con gl'Inglesi, & Olandesi, secondo i trattati fatti col Re della Gran Bertagna, e con li Stati delle Prouincie vnite. E tutte le pretensioni, e liti intentate per auanti per la medesima ragione resteranno annullate, & estinte. Il medesimo sarà osseruato con le Terre, sudditi stanti, & abitanti del Regno, e Paesi appartenenti al Sig. Rè Cristianiss., quali goderanno de' medesimi priuilegi, franchigie, e libertadi in tutti li Stati del Sig. Rè Catt.

VIII. Tutti li Spagnoli, & altri sudditi del d. sig. Rè Cattol. potranno liberamente, e senz'alcuno impedimento trasportare fuora de' detti Regni, e Paesi di d. sig. Rè Cristianiss. quello, che auranno

ritratto della vendita de' Grani, che auranno fatto in detti Regni, e Paesi, nella forma, e maniera, che s'è praticato auanti la guerra, & il medesimo s'osseruerà in Spagna con quelli del sig. Rè Crist.

IX. Che dall'vna, e l'altra parte non potranno i Mercanti, e Padroni di Naui, Piloti, Marinari, loro Vascelli, Mercanzie, & altri Beni a loro appartenenti essere arrestati, ò sequestrati in virtù di qualsiuoglia comandamento, generale, ò particolare, per qualsiuoglia causa di Guerra, ò in altra maniera; nè tampoco sotto pretesto di volersi seruire d'essi per la conseruazione, e difesa del Paese. E generalmente non si potrà rattenere cosa alcuna a' sudditi dell'vno di dd. SS. Rè, che si ritrouerà nelle Terre dell'vbbidienza sottoposte all'altro, se non sarà col consenso di quello a chi s'apparterrà, e pagando di contanti quel tanto, che si potrebbe cauare. Intendendo bene, che in questo non si comprendono li staggimenti, & arresti fatti dalla Giustizia per via ordinaria per causa di delitti, obbligazioni, e Contratti validi, sopra de' quali si saranno fatti detti arresti; del che si procederà secondo il costume diritto, e ragione, conforme s'osseruaua auanti quest'vltima Guerra.

X. Tutti li sudditi del Rè Cristianiss. potranno con ogni sicurezza nauicare, e trafficare in tutti li Regni, Paesi, e Stati, che sono, ò saranno in Pace, amicizia, ò netralità con la Francia (eccettuato il Regno di Portogallo, sue conquiste, & adiacenze, del che s'è dispo sto in altra maniera tra' detti SS. due Rè) senza che possano essere inquietati, nè molestati in questa libertà da' Nauili, Galere, Fregate, Barche, ò altre imbarcazioni appartenenti al sig. Rè Catt., ò ad alcuno de' suoi sudditi, per causa dell'ostilità, che s'incontrano, ò potrebbero incontrare per l'annenire tra il d. sig. Rè Catt., e li dd. Regni, Paesi, e Stati, ò alcuno d'essi, che stà, ò starà in Pace, amicizia, ò neutralità con la Francia. Intendendo bene, che l'eccettuazione fatta di Portogallo in quest'articolo, e ne' seguenti, in quanto riguardano al Commerzio, non ha d'auer luogo, se non fin tanto, che quel Regno rimarrà nello stato, che al presente si ritroua. E venendo il caso, che Portogallo ritorni all'vbbidienza di S.M. Cat., allora per quanto s'appartenesse al commerzio di d. Regno di Portogallo, rispetto della Francia, si procederà nella medesima maniera, che negli altri Regni, e Stati, che adesso possiede S.M.Cat. secondo il contenuto in questo, e negli altri seguenti articoli.

XI. Questo trasporto, e traffico s'estenderà a tutte le sorte, e ge-

genere di mercanzie, che si trasportauano libera, e sicuramente alli dd. Regni, Paesi, e Stati, auanti che fussero in guerra con Spagna. Intendendo bene ancora, che mentre durerà la d. Guerra i sudditi di d. sig. Rè Cristian. s'asterranno di trasportare a' dd. Paesi, e Stati che sono in guerra col sig. Rè Cat. mercanzie, che peruenghino dalli Stati di S.M., e siano tali, che possino seruire contro di lui, ò sua Stati, e molto meno mercanzie di contrabando.

XII. In questo genete di mercanzie di contrabando s'intende solamente esser compreso ogni sorte d'arme di fuoco, e di più cose dependenti da esse, cioè Cannoni, Moschetti, Mortari, Petardi, Bombe, Granate, Salsicce, Archi impesciati, Afusti, Forcine, Bandoliere, Poluere, Miccia, Salnitro, Palle, Picche, Spade, Morioni, Zucchette, Corazze, Alabarde, Cimitarre. Si proibisce ancora sotto questo nome il trasportare Gente di guerra, Caualli, e loro Armature, Fondi da Pistole, Trauerse, & altre cose, che seruono all'vso della Guerra.

XIII. Non saranno compresi in questa sorte di contrabando il Grano, Segale, & altri Legumi, Olio, Vino, Sale, nè generalmente tutto quello, che s'appartiene al sostentamento della vita; anzi rimarranno liberi, come tutte l'altre mercanzie non comprese nell'antecedente articolo; e si permetterà ancora il transito per i luoghi inimici della Corona di Spagna (saluo per Portogallo, come s'è detto) e dalle Terre, e Piazze assediate, ò bloccate.

XIV. L'esecuzione di quanto s'è accordato di sopra si farà nella seguente maniera.

Che li Vascelli, & altre imbarcazioni de' sudditi del sig. Rè Cristianiss. con loro mercãzie, essendo entrate in alcun Porto del d. sig. Rè Cat. doue soleuano entrare, e commerciare auanti la presente guerra; e volendo passare ad altri suoi nemici, saranno obbligati solamente a mostrare alli Vffiziali del Porto di Spagna, ò di qual si sia altro Stato di S.M.Cat. di doue vsciranno, li loro Passaporti, quali deuono specificamente contenere il Carico riconosciuto de' loro Vascelli, sottoscritti dd. Passaporti, e sigillati col sigillo, e contrassegno ordinario delli Vffiziali dell'Ammiragliato ne' Porti, e luoghi dell'vbbidienza del Rè Cristianiss. di doue vscirno la prima volta, con la dichiarazione del luogo per doue sono destinati, il tutto nella forma ordinaria, e consueta. E dopo fatta la d. esibizione de' loro Passaporti nella d. forma, non potranno esser molestati, proces-

sati, trattenuti, nè ritardati dal loro viaggio, sotto pretesto alcuno.

XV. Il medesimo si deue intendere con li Vascelli, e qualsiuoglia altra imbarcazione Franzese, che arriueranno ad alcuni Porti, ò spiaggie de' Regni, e Stati del Rè Cat. (doue soleuano auer commercio, e trafficare auanti la presente Guerra) senza intenzione di entrar in detti Porti, ò entrando in essi, li Capitani, e Padroni non vorranno disimbarcare, ò scaricare, a' quali non si potrà obbligare a render conto del carico de' lor Vascelli, eccettuato in caso di sospetto, che portino alli Inimici del d. Sig. Rè Catt. mercanzie di contrabando, conforme s'è detto.

XVI. Et in tal caso d'apparente sospetto, i sudditi del Rè Crist. saranno obbligati a manifestare dentro a' Porti il loro Passaporto, nella forma specificata di sopra.

XVII. Se detti Vascelli Franzesi saranno entrati ne' Porti, ò Spiagge, ò fussero riscontrati ne' Mari de' Regni, e Stati doue auanti di questa Guerra soleuano auer commercio da' Vascelli di Guerra del d. Sig. Rè Cat., ò dall'Armate particolari de' suoi sudditi, i dd. Vascelli di Spagna, per euitar ogni disordine, non s'accosteranno a' Franzesi più, che a tiro di Cannone, e potranno mandare le loro Barchette, ò Lance a bordo de' Vascelli, ò Barche Franzesi, e far entrar dentro due, ò tre huomini solamente, a' quali dal Padrone saranno mostrati li Passaporti, nella maniera di sopra specificata; & ancora le lettere di Mare fatte secondo il formulario, che sarà inserto in fine di questo Trattato, dalle quali deua costare non solamente del Carico, ma ancora del luogo di sua abitazione, e residenza, e del nome tanto del Capitano, e Padrone, quanto del medesimo Vascello, acciò che per questi due mezzi si possa conoscere se porta mercanzie di contrabando, e sufficientemente costi tanto della qualità di d. Vascello, quanto del suo Capitano, e Padrone, a' quali Passaporti, e lettere di Mare si dourà dar intera fede, e credenza. Et acciò meglio si conosca la validità di quelle, e che non possino in modo alcuno esser falsificate si daranno alcuni contrassegni da parte per ciascuno di dd. SS. Rè.

XVIII. E dato caso, che sopra detti Vascelli, e Barche Franzesi si trouassero per il mezzo riferto alcune mercanzie di quelle, che di sopra si dichiarano di contrabando, e proibite, saranno scaricate, denunziate, e confiscate auanti a' Giudici dell'Ammiragliato di Spagna, ò altri competenti, senza che per questa causa il Vascello, ò

Barca

Barca, con altri beni, e mercanzie libere, e permesse, che si trouassero in detto Vascello, ò Barca, possino in modo alcuno essere staggiti, nè confiscati.

XIX. S'è ancora concordato, e conuenuto, che tutto quello, che si trouerà carico da' sudditi di S. M. Cristianiss. sopra Vascelli delli Inimici di d. Sig. Rè Catt. ancorche non sieno mercanzie di contrabando, sarà confiscato con tutto quello, che si trouerà in detti Vascelli, senza eccezione, nè riserua. Ma però sarà libero, e franco tutto quello, che in dd. Vascelli si trouerà esser appartenente a' sudditi del Rè Crist., ancorche il Carico, ò parte d'esso fusse de' Nemici di d. Rè Catt.; Eccettuato però le mercanzie di contrabando, che per quanto risguarda ad esse, si regolerà secondo la disposizione degli Articoli antecedenti.

XX. Tutti li sudditi di d. Sig. Rè Catt. goderanno reciprocamente de' medesimi diritti, libertadi, esenzioni ne' loro traffichi, e commerci ne' Porti, Spiagge, Mari, e Stati di S. M Crist., che (come già s'è detto) i sudditi di d. Sig. Rè Crist. deuono goder in quelli di S. M. Catt. Et in alto Mare douendosi intendere, che l'vguaglianza deua esser reciproca in tutte le maniere dall'vna, e dall'altra parte; e così ancora, caso che nell'auuenire d. Sig. Rè Catt. fusse in Pace, Amicizia, ò Neutralità con alcun Rè, Principe, ò Stato, che venisse ad esser Inimico di d. Sig. Crist., ciascuna delle parti vsarà reciprocamente delle medesime condizioni, e restituzioni specificate nelli Articoli del presente Trattato concernente al traffico, e commercio.

XXI. E caso che dall'vna, ò dall'altra parte ci sia contrauenzione alcuna alli articoli concernenti il commercio dalli Ministri dell'Ammiragliato d'vno di dd. SS. Rè, ò qualsiuoglia altra persona, essendo presentata querela dalla parte interessata alle loro MM., ò a' loro Consigli, dd. MM. faranno subito risarcir il danno, & esequire tutte le cose nella forma, che di sopra s'è accordato; & in caso, che col tempo si scoprino fraudi, ò inconuenienti per detto Commercio, ò Nauicazione, alle quali non resti bastantemente prouuisto per questi Capitoli, si potranno por di nuouo quelle prouuisioni, che si giudicherà conuenire dall'vna, e dall'altra parte, rimanendo in tanto il presente Trattato in sua forza, e vigore.

XXII. Che tutte le mercanzie, & effetti arrestati nell'vno, e nell'altro Regno sopra li sudditi di dd. SS. Rè al tempo della dichiara-

 zio-

zione della guerra si renderanno, e restituiranno di buona fede alli proprj Padroni, caso che si trouino in essere il giorno della pubblicazione del presente Trattato, e che non siano state attualmente pagate ad altri in virtù di sentenza data sopra le lettere di confiscazione, ò rappresaglia, e tutte si pagheranno di buona fede, in virtù delle Domande, e diligenze, che si faranno; E comanderanno ancora dd. SS. Rè a' loro Ministri, che faccino buona, e breue spedizione, e giustizia, tanto alli stranieri, quanto alli loro sudditi, senza alcuna distinzione di persone.

XXIII. Che tutti gli atti, e cause, che fussero state, e per l'auuenire saranno intentate auanti a' Ministri di dd. SS. Rè per causa di prese, spogli, ò rappresaglie contro coloro, che non son sudditi del Principe, nella cui giurisdizione detti atti, e cause saranno state mosse, si rimetteranno senza difficultà alcuna auanti li Ministri di quel Principe, del quale saranno Sudditi i Difensori.

XXIV. E per meglio assicurare nell'auuenire il Commercio, & amicizia tra li sudditi di detti Signori Rè, e per maggior vantaggio, e comodità de' loro Regni, s'è conuenuto, e concordato, che succedendo in auuenire alcuna rottura tra le due Corone (che Dio non voglia) si darà sempre sei Mesi di termine a' sudditi dell'vna, e dell'altra parte per ritirare, e trasportar i loro effetti, e persone doue meglio li piacerà; il che si permetterà liberamente, senza darli alcuno impedimento; nè si procederà durante detto tempo al sequestro de' loro effetti, nè meno all'arresto delle persone.

XXV. Gli Abitanti, e Sudditi dell'vna, e dell'altra parte potranno in ogni luogo, e territorio dell'vbbidienza di dd. SS. Rè valersi degli Auuocati, Procuratori, Notai, e Sollecitatori, come meglio li parerà; al che saranno ancora forzati da' Giudici ordinarj quando sarà necessario. Se li conuerrà, e sarà permesso a' sudditi, & Abitanti dell'vna, e l'altra parte ne' luoghi doue auranno la loro Residenza, che i Libri del loro traffico, e corrispondenza siano nella lingua, che vorranno ò Spagnola, ò Franzese, ò Fiamminga, ò altre, senza che per questo possino esser molestati, nè inquisiti.

XXVI. Detti SS. Rè potranno stabilire per comodità de' loro Sudditi trafficanti ne' Regni, e Stati dell'vno, e l'altro Consoli

del-

delle Nazioni de' loro sudditi, i quali goderanno di tutti que' diritti, libertà, & esenzioni, che per tale esercizio se li appartengono. E questo dourà esser in quelle parti, e luoghi, oue di comun consenso si giudicherà necessario lo stabilimento di detti Consoli.

XXVII. Tutte le commissioni di rappresaglia, che per il passato possano essersi accordate per qualsiuoglia causa saranno sospese, senza che per l'auuenire si possino più concedere dall'vno di dd. SS. Rè in pregiudizio de' sudditi dell'altro, se non in caso di manifesta negatiua di giustizia, della quale, e dell'intimazioni, e proteste, che auranno fatto, doueranno restar obbligati coloro, che chiederanno dette commissioni a manifestarlo nella forma, e maniera, che richiede il diritto.

XXVIII. Tutti i sudditi dell'vna, e l'altra parte, tanto Ecclesiastici, quanto secolari saranno ristabiliti ne' loro Beni, Onori, Dignità, e godimento de' loro Benefici, ne' quali erano prouuisti auanti la guerra, tanto per morte, ò rassegnazione, quanto per forma di Coadiutoria, ò in altra maniera, nel qual ristabilimento di Beni, Onori, e Dignità s'intendono nominatamente compresi tutti li sudditi Napolitani di S. M. Catt., con eccettuazione delle Cariche, Gouerni, & altri Vffizj Reali; senza che dall'vna, ò l'altra parte si possa ricusar il consenso, nè impedir il possesso a quelli, che saranno prouuisti in Prebende, Benefizj, ò Dignità Ecclesiastiche auanti detto tempo; nè mantener quelli, che auranno ottenuto altre prouuisioni durante la guerra; Eccettuati i Curati, che canonicamente saranno stati prouuisti, quali resteranno nel possesso delle loro Chiese; gli vni, e gli altri saranno egualmente ristabiliti al godimento di tutti, e qualsiuoglia loro Beni stabili, Entrate perpetue; e con facultà di redimer le staggite, & occupate da detto tempo in quà, tanto per causa della guerra, quanto per auer seguitato il partito contrario; & insieme ancora ne' loro diritti, azioni, e successioni, che aueranno redato, etiam dopo la guerra. Senza che per questo possino chiedere, nè pretendere cosa alcuna delli frutti, e rendite decorse, e maturate dal tempo, che fu fatto il sequestro, ò staggina di dd. Beni, Immobili, Entrate, e Benefizj, fino al giorno della pubblicazione del presente Trattato.

XXIX.

XXIX. Nè tampoco de' Debiti, Effetti, e Mobili, che saranno confiscati auanti d. giorno, senza che mai i Creditori di tali debiti, e Depositarj di simili effetti, e loro Eredi, ò chi aurà loro procura, possino far domanda d'essi, nè pretender la riscossione; e detti ristabilimenti nella forma detta di sopra si stenderanno in fauor di coloro, ch'auranno seguitato il partito contrario; in maniera che torneranno a rientare per mezzo del presente Trattato nella grazia de' loro Rè, e Principi Sourani; come ancora ne' loro beni, tali, quali si trouerranno esistenti al tempo della conclusione, e firmazione del presente Trattato.

XXX. E si farà l'accennato ristabilimento di dd. Sudditi dell'vna, e l'altra parte, secondo il contenuto nell'Articolo 28. precedente, non ostante qualsiuoglia Donazione, Concessione, Dichiarazione, Confiscazione, e Commissione, Sentenze preparatorie, ò diffinitiue, date in contumacia in assenza delle parti, e non essendo state sentite; le quali Sentenze, & ogni giudizio rimarranno nulle, e di nessuno effetto, come se non si fussero nè date, nè pronunziate; potendo le parti ritornare con piena, & intera libertà in que' Paesi, di doue auanti s'erano assentati, per goder in persona de' suoi Beni, Stabili, ò Entrate, ò stabilir la sua abitazione fuori di dd. Paesi, in quella parte, che più li piacerà, restando in sua volontà, & elezione, senza che se li possa dar impedimento alcuno in contrauenzione di questo. Et in caso, che voglino abitare fuori, potranno deputare, e commetter a quelle persone, ch'a loro piacerà, non essendo sospette, l'amministrazione, e riscossione de' lor Beni, & Entrate; eccettoli in que' Benefizj, ch'obbligano a risedere in essi per amministrarli, e seruirli personalmente; senza che, non ostante la libertà dell'abitazion personale di che si tratta in quest'Articolo, possa intendersi in fauor di coloro, de' quali s'è disposto in contrario per altri Articoli del presente Trattato.

XXXI. Quelli che saranno stati prouuisti dall'vna, ò dall'altra parte di Benefizj, trouandosi nelli Colazione, Presentazione, ò Disposizione di dd. SS. Rè, ò altri, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, ò che auranno ottenuto prouuisioni dal Pontefice di qualsiuoglia altri Benefizj situati nella giurisdizione d'vno di dd. SS. Rè col cui consenso, e permissione gli auranno goduti durante la guerra resteranno in possesso d'essi durante lor vita, come bene, e debitamente prouuisti; senza che però s'intenda in questo di far nell'

au-

auuenire pregiudizio alcuno al diritto de' legittimi Collatori, che lo douranno godere, & esercitare conforme si costumaua auanti la Guerra.

XXXII. Tutti i Prelati, Abbati, Priori, & altri Ecclesiastici, che saranno stati nominati, e prouuisti a' loro Benefizj da dd. SS. Rè auanti la Guerra, ò essa durante, e che sarà toccato alle loro MM. nominarli auanti la rottura tra le due Corone, saranno mantenuti in possesso, e godimento di essi, senza poter esser inquietati nè per causa, nè pretesto alcuno; come ancora potranno goder liberamẽte di tutti li Beni, che si trouerà, che per il passato dipendeuano da quelli; e nell'Ius di conferir i Benefizj dependenti in qualsiuoglia parte, che dd. Beni, e Benefizj si trouerranno situati; con questo però, che siano prouuisti in persone capaci, e che abbino le qualità, e requisiti secondo le regole, e statuti, ch'auanti la Guerra s'osseruauano; senza che per l'auuenire nè dall'vna, nè dall'altra parte possino mandarsi Amministratori per amministrare detti Benefizj, e goder li frutti, li quali non si potranno riceuer, se non da' Titolari, che legittimamente saranno prouuisti in essi; e tutti li luoghi, che hanno riconosciuta la Giurisdizione di dd. Prelati, Abbati, e Priori in qualsiuoglia parte, che siano situati, doueranno similmente riconoscerla per l'auuenire, pur che consti, che il diritto era anticamente stabilito, ancorche i dd. confini si trouino esser nella medesima Dominazione del contrario partito, ò dependenti da qualsiuoglia Castellania, ò Baliaggio appartenente al detto contrario partito.

XXXIII. Et acciò, che questa Pace, Fratellanza, e buona Corrispondenza resti conforme si desidera, tanto più ferma, permanẽte, & indissolubile, s'è concordato, e stabilito al nome di dd. SS. Rè, che S.M.Crist. s'accasi con la Serenis. D. Maria Teresia figlia maggiore di S.M.Cat., in ordine a che dd. SS. March. Conte Duca d'Oliuares, e Cardin. Mazzarino, in virtù della special Procura, che per questo tengono, hanno fatto nel giorno medesimo della data del presente Trattato vn'altro Trattato particolare sopra le condizioni di detto Accasamento, e tempo della sua celebrazione, al quale si rimettono; & ancorche sia separato tiene la medesima forza, e vigore, che il presente Trattato di Pace, com'è la principal parte, & il pegno più prezioso per sua maggior sicurezza, e durazione.

XXXIV.

XXXIV. E perche le difficultà, che si sariano incontrate se si fusse entrato nella discussione di diuersi dritti, e pretensioni tra dd. SS. Rè poteuano molto ritardare, e differire la conclusione di questo Trattato, & il bene, che spera, e riceuerà tutta la Cristianità, è stato conuenuto, e concordato, (a contemplazion della Pace) che in quanto alla retenzione, ò restituzione delle conquiste fatte nella presente guerra, tutte le differenze de' dd. SS. Rè saranno terminate, & aggiustate nella forma, che segue.

XXXV. Per quanto s'aspetta a' Paesi bassi s'è conuenuto, e concordato, che il Sig. Rè Crist. resterà possessore, e goderà effettiuamente de' Paesi, Terre, Piazze, e Castelli, Dominj, Territori, e Signorie, che seguono.

Primieramente nel Contado d'Artois, della Villa, e Città d'Arràs, e suo Distretto, ò Baliaggio; d'Esdin, e suo Baliaggio; di Bapă, e suo Baliaggio; di Bettune, e sua Gouernanza, ò Baliaggio; De Lilers, e suo Baliaggio; di Lens, e suo Baliaggio; del Contado di S. Pol; di Teruana, e suo Baliaggio; de Pas, e suo Baliaggio; e similmente di tutti gli altri Baliaggi, e Castellanie di dett'Artois, siansi qual si voglino, ancorche qui non siano particolarmente nominati; Eccettuando solamente le Terre, e Baliaggi, Gouernanze, ò Castellanie d'Artois, e di Sant'Omer, e loro appartenenze, dependenze, annessi, e Dominj, come ancora Renti, caso che si troui non esser di dette dependenze, quali tutti restano a S.M.Cat., & ancora il luogo di Renti, in caso che si troui esser della dependenza di Aire, ò di Sant'Omer, e non in altra maniera.

XXXVI. Il secondo luogo nella Prouincia, e Contado di Fiandra d. Sig. Rè Crist. resterà possedendo, e godendo le Piazze di Graueling, (con li forti Filippo, la Selusa, & Anttin) di Bourburg, e sua Castellania, di S. Venant, ò sia in Fiandra, ò vero nell'Artois, e de' loro Dominj, appartenenze, dependenze, & annessi.

XXXVII. Nel terzo luogo, nella Prouincia, e Contado di Henaù, d. Sig. Rè resterà possedendo, e goderà le Piazze di Landresì, e di Quesnoi, e de' loro Baliaggi, Prepositure, ò Castellanie, Dominj, attenenze, dependenze, & annessi.

XXXVIII. Nel quarto luogo nella Prouincia, e Ducato di Lucemburg d. Sig. Rè Crist. resterà possedendo, e goderà le Piazze di Teonuille, Monmedì, Dambilles, loro Appartenenze, annessi, dependenze, Dominj, Prepositure, e Signorie della Terra, e Prepositura

stura d'Ibois; de Chauenci il Castello, e sua Prepositura; e del luogo, e Prepositura di Maruile, situata sul picciol fiume chiamato Vexim; e della Prepositura di d. Maruile, il qual luogo, e Prepositura prima s'apparteneua parte a' Duchi di Lucemburg, e parte a' Duchi di Bar.

XXXIX. Nel quinto luogo, essendosi dichiarata S.M. Crist. di non poter acconsentire alla restituzion delle Piazze de Labassè, e Berges San Binoc, Castellania di d. Berges, e forte Reale fabbricato sopra il Canale vicino a d. Terra, & auendo S.M. Cat. condesceso, che rimanessero alla Francia, se non si potesse conuenire, & aggiustar vn cambio di dette Piazze con altre d'egual considerazione, e comodità reciproca; detti due SS. Plenipotenziarj son conuenuti, che le dette due Piazze de Labassè, e Berges San Binoc, e sua Castellania, e forte Reale di d. Berges, con tutte le sue appartenenze, annessi, dependenze, e Dominj, saranno cambiate con quelle di Mariemburg, e Filippe Vile, situate tra la Sambra, e la Mosa, loro dependenza, appartenenze, annessi, e Dominj; per tanto S.M. Crist. dando (conforme si dirà da basso) a S.M. Cat. le Piazze de Labassè, Berges, e San Binoc, loro Castellanie, e forte Reale, con l'appartenenze, dependenze, annessi, e Dominj; la d. M. Cat. farà nel medesimo tempo porre in poter di S.M. Crist. le sudd. Piazze di Mariemburg, e Filippe Vile, acciò d. M. Crist. resti possedendole, e godendole effettiuamente, con loro appartenenze, dependenze, annessi, e Dominj, nella medesima maniera, e con li medesimi diritti di Possessione, e Souranità, & altre cose, con le quali goderà, e potrà godere per il presente Trattato tutte l'altre Piazze, che le sue Armi hanno occupato in questa Guerra, e li deuono rimanere per questa Pace. E caso, che per l'auuenire S.M. Cristian. fusse perturbata nel possesso, e godimento di dette Piazze di Mariemburg, e Filippe Vile per ragion delle pretensioni, che sopra d'esso potrebbero auere altri Principi, S.M. Cat. s'obbliga concorrere a sua difesa, e far dal canto suo quanto sarà necessario, accioche S.M. Crist. possa goder pacificamente, e senza contestazione di dette; in considerazione, che l'ha cedute in cambio di quelle de Labassè, e di Berges, e San Binoc, quali S.M. Crist. poteua rattenere, e posseder senza intoppo, e con ogni sicurezza.

XXXX. Nel sesto luogo, per certe considerazioni, che più a basso saranno più particolarmente espresse in vn'articolo del presen

 te

Villaggi, e Castellanie, Gouerni, Prepositure, Territorj, Dominj, Signorie, Appartenenze, Dependenze, & Annessi rimarranno per il presente Trattato di Pace al Sig. Rè Cristian. & a' suoi Successori irreuocabilmente, e per sempre; con i medesimi Diritti, e Souranità, Proprietà, Regalità, Padronati, Giurisdizioni, Nominazioni, Prerogatiue, e Preeminenze sopra li Vescouadi, e Chiese Cattedrali, & altre Abbazie, Priorati, Dignità, Curati, ò qualsiuoglia altri Benefizj, stando nel contenuto di dd. Paesi, Piazze, e Baliaggi ceduti, di qualsiuoglia Abbazia, che detti Priorati siano dependenti, ò appartenenti; e tutti gli altri diritti, che sono stati, & apparteneuano a d. Sig. Rè Catt. per il tempo passato, ancorche non siano quì particolarmente espressi; senza che il Sig. Rè Cristianissimo possa esser in auuenire perturbato, ò molestato per qual si sia modo, di ragione, ò di fatto dal detto Signor Rè Cattolico, nè da' suoi Successori, nè da altro Principe di sua Casa, ò da qualsiuoglia altra persona, nè sotto alcun pretesto, ò causa, che possa auuenire nella detta Souranità, Proprietà, Giurisdizione, e Distretto, e Possesso, e goda di tutti li detti Paesi, Terre, Piazze, Castelli, Territorj, Signorie, Prepositure, Dominj, Castellanie, e Baliaggi; come ancora di tutti li luoghi, & altre cose, che da essi dipendono. E per quest'effetto detto Sig. Rè Cattolico, tanto per se, quanto per li suoi Eredi, e Successori, e per quelli, ch'aueranno le sue ragioni, rinunzia, cede, e lascia, e trasporta, come per il suo Plenipotenziario in suo nome, per il presente Trattato di Pace irreuocabile, ha rinunziato, lasciato, e trasportato in perpetuo, e per sempre a fauore, & vtile di detto Sig. Rè Cristianiss., e suoi Eredi, e Successori, e di quelli, che aueranno sue ragioni, tutti li diritti, & azioni, pretensioni, diritti di Realità, Padronati, Iurisdizioni, e Nominazioni, Prerogatiue, Preeminenze sopra li Vescouadi, Chiese Cattedrali, & altre Abbazie, Priorati, e Dignità, Curati, e qualsiuoglia altri Benefizj, stando nel Distretto di detti Paesi, Piazze, e Baliaggi ceduti, di qual si sia Abbazia, che dd. Priorati siano dependenti, & appartenenti. E generalmente senza riserua, nè dominazione alcuna, tutti gli altri diritti, che d. Sig. Rè Cat. ò suoi Eredi, e Successori hanno, e pretendono, ò potranno auere, e pretender per qualsiuoglia causa sopra dd. Paesi, come sopra s'è detto; li quali come ancora gli Huomini, Vassalli, Sudditi, Borghi, Villaggi, Castelli, Boschi, Fiumi, Pianure, e qualsiuoglia altra

 cosa

solamente, (ma non già del Rossiglione) quali siano dentro a dd. Monti Pirenei verso la parte di Spagna rimarranno a S.M.Catt. come similmente se si troueranno alcuni luoghi di d. Contado, e Vicaria di Cerdania solamente (ma non di Catalogna) quali siano dentro a dd. Monti verso la parte di Francia rimarranno a S. M. Crist. E per conuenire in d. diuisione saranno subito deputati Commissarj dall'vna, e dall'altra parte, i quali vniti, e di buona fede dichiareranno quali sono i Monti Pirenei, che in esecuzione del contenuto in quest'Articolo douranno diuider per l'auuenire i due Regni, contrassegneranno i termini, ò confini, che deuono auere. E s'vniranno detti Commissarj in quel luogo, al più dentro d'vn mese dopo la soscrizione di questo Trattato; e nel termine d'vn'altro mese sussèguente douranno conuenire, e dichiarar di comun consenso quanto di sopra. Intendendo bene, che se allora non resteranno d'accordo tra di loro, manderanno subito i motiui delle loro opinioni alli due Plenipotenziari de' due SS. Rè, quali con la notizia delle difficultà delle differenze, che si saranno incontrate, conuerranno tra di loro in questo punto, senza che per questo si possa ritornar a prender l'armi.

XXXXIII. Tutto il detto Contado, e Vicaria di Rossiglione, Contado, e Vicaria di Conflent, riseruando i luoghi, che si troueranno esser dentro a' Monti Pirenei dalla parte di Spagna, nella forma detta di sopra, secondo la dichiarazione, & aggiustamento de' Commissarj, che saranno deputati a quest'effetto; E similmente la parte del Contado di Cerdania, che si trouerà esser dentro a' Monti Pirenei dalla parta di Francia, secondo la medesima dichiarazione de' Commissarj; Paesi, Terre, Piazze, e Castelli, che compongono le dette Vicarie di Rossiglione, Conflent, e parte del Contado di Cerdania, nella maniera suddetta, appartenenze, dependenze, & annessi, insieme con tutti gli huomini, vassalli, sudditi, Borghi, Villlaggi, Castelli, Boschi, Riuiere, Pianure, e qualsiuoglia altra cosa dependente da quello; rimarranno irreuocabilmēte per sempre, per il presente Trattato di Pace, vnite, & incorporate alla Corona di Francia, per esser goduto da d. Sig. Rè Crist., suoi Eredi, e Successori; e quelli, che auranno sue procure, con i medesimi diritti di Souranità, Proprietà, Regalità, Padronato, Iurisdizione, Nominazione, Prerogatiue, Preeminenze sopra li Vescouadi, Chiese Cattedrali, & altre Abbazie, Priorati, Dignità, Curati, ò qual-

ò qualsiuoglia altro Benefizio, stando nel contenuto di d. Contado di Rossiglione, Vicaria di Conflent, e parte del Contado di Cerdania; eccettuato quello, che di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna, nella forma sopradetta; di qualsiuoglia Abbazia, da cui siano dependenti, ò appartenenti detti Priorati; e tutti gli altri diritti, che per il passato ha auuti, & apparteneranno a d. Sig. Rè Catt. ancorche non siano qui particolarmente espressi, senza che S.M.Crist. possa esser nell'auuenire perturbata, nè inquietata per nessuna via, nè di diritto, nè di fatto da S.M.Cat., suoi Successori, ò altro Principe di sua Casa, ò d'altra qualsiuoglia persona, ò sotto altra occasione, e pretesto, che possa soprauenire nella detta Souranità, Proprietà, Giurisdizione, Distretto, Possessione, e Godimento di tutti li suddetti Paesi, Terre, Piazze, Fortezze, Territori, Signorie, Dominj, Castellanie, e Baliaggi; come ancora tutti i luoghi, & altre cose dependenti da d. Contado di Rossiglione, Vicaria di Conflent, e parte di Cerdania, nella forma suddetta; eccettuato quello di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna; Et a quest'effetto d. Sig. Rè Catt. tanto per se, quanto per li suoi Eredi, e per quelli, che auranno le sue ragioni, rinunzia, lascia, cede, e trasporta, si come il suo Plenipotenziario in nome suo per il presente Trattato di Pace irreuocabile, ha rinunziato, lasciato, ceduto, e trasportato in perpetuo a fauore, & vtile di d. Sig. Rè Crist., de' suoi Eredi, Successori, e di quelli, ch'auranno sue ragioni tutti li diritti, azioni, pretensioni, diritti di Regalità, Padronati, Iurisdizioni, Nominazioni, Prerogatiue, Preeminenze sopra li Vescouadi, Chiese Cattedrali, & altre Abbazie, Dignità, Priorati, Cufati, e qualsiuoglia altri Benefizj stando nel contenuto di d. Contado di Rossiglione, Vicaria di Conflent, e parte del Contato di Cerdania, eccetto quello di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna, nella forma suddetta; e di qualsiuoglia Abbazia, da cui detti Priorati fussero dependenti, ò appartenenti; E general mente tutti gli altri diritti, senza ritegno, nè riserua alcuna, che d. Sig. Rè Cattolico, suoi Eredi, e Successori hanno, e pretendono, ò potrebbero auere, e pretendere per qualsiuoglia causa, ò ragione sopra di detto Contado di Rossiglione, Vicaria di Conflent, e parte del Contado di Cerdania, eccetto quello, che di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna nella forma suddetta.

E so-

E sopra tutti i luoghi, che da esse dependono, come s'è detto di sopra; i quali, come ancora tutti gli Huomini, Vassalli, Sudditi, Borghi, Fiumi, Pianure, e qualsivoglia altra cosa dependente dal detto Contado, Vicaria di Conflent, e parte del Contado di Cerdania, eccetto quello, che di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna, nella maniera suddetta, senza ritener, nè riseruare cosa alcuna, detto Sig. Rè Catt. tanto per se, quanto per suoi Successori, acconsente dal dì d'oggi, e per sempre siano vniti, & incorporati alla Corona di Francia, non ostante qualsiuoglia Legge, Costume, Statuti, Constituzioni, e Conuenzioni fatte in contrario, ancorche siano state confermate col giuramento; alle quali, e dalle clausole derogatorie, delle derogatorie s'è espressamente derogato per il presente Trattato, ad effetto, che dette renunzie, e cessioni, le quali varranno, & auranno luogo, senza che l'espressione, e specificazione particolare deroghi la generale, nè la generale la particolare; Et escludendo in perpetuo tutte l'eccezioni sotto qualsiuoglia diritto, titolo, causa, ò pretesto, nel quale possono esser fondate, e nominatamente a quella, che si volesse, ò si potesse pretēdere in auuenire, che la separazione di d. Contado di Rossiglione, Vicaria di Conflent, e parte del Contado di Cerdania, eccetto quello, che di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna, nella maniera suddetta, e sue Appartenenze, e Dependenze, fusse contro le Constituzioni del Principato di Catalogna; E che per ciò detta separazione non s'è potuta risoluer, nè accordare senza il consenso espresso di tutti li Popoli congregati nelli Stati Generali, dichiara, acconsente, vuole, & intende d. Sig. Rè Catt., che detti Huomini, Vassalli, e Sudditi del d. Contado di Rossiglione, sue Dependenze, & Appartenenze, Vicariato di Conflent, e parte del Contado di Cerdania, eccetto quello di Conflent si trouerà dentro a' Monti verso la parte di Spagna, nella forma detta di sopra, siano, e restino liberi, esenti, & assoluti dal dì d'oggi, e per sempre dalla Fede, Omaggio, Seruizio, e Giuramento di fedeltà, che potrebbero tutti, e ciascheduno di loro auerli fatto, & a' suoi predecessori SS. Rè Catt., come ancora da ogni vbbidienza, soggezione, e vassallaggio, che per ragione di questo potessero esserli douuti; volendo, che detta Fede, Omaggio, e Giuramento di fedeltà restino annullati, e di nessun valore, come se mai fussero fatti, nè prestati.

XXXXIV.

XXXXIV. Il Sig. Rè Cat. rientrerà di nuouo nel possesso, & godimento del Contado di Charolois per goderlo Lui, & i suoi Successori piena, e pacificamente, e tenerlo sotto la Souranità del Sig. Rè Crist., conforme lo teneua auanti al principio di questa Guerra.

XXXXV. Detto Sig. Rè Catt. restituirà a d. Sig. Rè Crist. le Terre, e Piazze di Rocroi, Catelet, & Limchamps, con le loro appartenenze, dependenze, & altri annessi, senza che per nessuna ragione, causa, ò scusa preuista, ò non preuista. E così ancora quella d'esser dd. Piazze di Rocroi, Chatelet, & Lincamps al presente in altro potere, & in altre mani, che quelle di S.M. Cat. possa dispensar d. Maestà dal far la d. restituzione di dd. tre Piazze a S.M. Cristian., e S.M. Catt. assicura, e piglia sopra di se la Reale, fedel esecuzione del present'Articolo.

XXXXVI. Detto Sig. Rè Crist. restituirà a d. Sig. Rè Catt. in primo luogo ne' Paesi bassi le Terre, e Piazze d'Ipri, d'Audenarde, Dixmuda, Furni, con li Forti fabbricati della Fintela, e di Quenoque, Meruila sopra la Lisa, Menin, & Comines, con le lor dependenze, appartenenze, & altri annessi.. Et ancora consegnerà S.M. Cristianiss. a S.M. Catt. le Piazze di Verges, San Binoc, col suo forte Reale, e quella de Labassè in cambio di quelle di Mariemburg, e FilippeVile, come di sopra s'è detto nell'Artic. 39.

IIIL. Nel secondo luogo d. Sig. Cristian. restituirà in Italia al d. Sig. Rè Catt. le Piazze di Valenza sopra il Pò, e di Mortara, loro appartenenze, dependenze, & altri annessi.

IIL. Nel terzo luogo, nel Contado di Borgogna d. Sig. Rè Cristianiss. restituirà a d. Sig. Rè Cat. le Piazze, e Fortezze di Sant'Amour, Bleteran, & Ioux, con loro dependenze, appartenenze, & altri annessi, e tutti gli altri Posti fortificati, ò non fortificati, che l'armi di S.M. Cristianiss. auessero occupato in d. Contado, senza riseruare, ò ritener cosa alcuna.

IL. Nel quarto luogo, dalla parte di Spagna d. Sig. Rè Cristian. restituirà al d. Sig. Rè Catt. le Piazze, e Porti di Roses, Forte della Trinità, Cataches, l'Aseù d'Vrgel, Toxen, il Castello della Bastida, la Terra, e Piazza di Ripol, & il Contado di Cerdania, dentro al quale stanno Belùer, Puicerdà, Carol, & il Castello di Cerdania nello stato, che al presente si troueranno, con tutti li Castelli, Porti fortificati, ò non fortificati, Città, Terre, Villaggi,

gi, e qualsiuoglia altri luoghi appartenenti, dependenti, & annessi alle dette Piazze di Roses, Catalches, Aseu d'Vrgel, & il Contado di Cerdania, ancorche non siano qui nominati, nè espressi. Intendendo bene, che se alcuno di detti Porti, Terre, Piazze, e Castelli sopradetti si trouerannoesser del Vicariato di Cerdania dentro a' Monti Pirenei dalla parte di Francia rimarranno a S.M.Crist. in virtù, e conformità dell'Articolo 42. del presente Trattato; non ostãte il contenuto in questo, al quale in d. caso si deroga per questa riserua.

L. La restituzione respettiua di dd. Piazze (conforme si contiene ne' cinque Articoli immediatamente antecedenti) si farà da dd. SS. Rè, ò loro Ministri, realmente, e di buona fede, e senza nessuna dilazione, nè difficultà, sotto nessun pretesto, ò cagione che sia di quella, ò quelle persone, che saranno a quest'effetto deputate da dd. SS. Rè respettiuamente nel tempo, e maniera, che di sotto si dirà, e nello stato, che dd. Piazze si trouano al presente, senza demolire, indebolire, diminuire, ò danneggiar in modo alcuno cosa alcuna in esse, e senza che si possa pretender, ò chieder nessun rimborso per le fortificazioni fatte in dd. Piazze, nè per il pagamento di quello si douerà alli Soldati, e gente di guerra, che in esse si troua.

LI. Detti SS. Rè restituendo le dd. Piazze respettiuamente potranno far cauare, e trasporrar l'Artiglieria, Palle, Poluere, Armi, Viueri, ò qualsiuoglia altra sorte di Monizioni, & Instrumenti militari, che si trouerannoin dd. Piazze al tempo della restituzione; Potranno similmente gli Vffiziali, e Soldati, gente di guerra, & altre, che vsciranno da dd. Piazze cauare, e portar tutti li lor beni, e mobili a loro appartenenti, senza che le sia permesso esiger, nè pigliar cos'alcuna da gli Abitanti di dd. Piazze, nè del Paese, nè danneggiar le lor Case, nè portar via cosa alcuna appartenente a dd. Abitanti; come ancora dd. SS. Rè saranno tenuti, & obbligati di pagar a gli Abitanti delle Piazze, che euacueranno, e restituiranno tutto quello, che giustamente li sarà douuto da dd. SS. Rè, per cose che i Gouernatori di dd. Piazze, ò altri Ministri di dd. SS. Rè aueranno preso per impiegar in lor seruizio, e di che ci siano seco scritte, & obbligazioni a quelle persone, che l'aueranno date; come similmente saranno obbligati gli Vffiziali, e Soldati di dd. guarnigioni a pagar tutto quello, che legittimamente, e per scritte, ò obbligazioni si troueranno debitori di detti Abitanti. Intendendo bene,

ne, che per l'adempimento di dd. satisfazioni degli Abitanti, non si ritardi la consegna, e restituzione delle Piazze, ma che sia fatta nel termine, e giorno, che sarà conuenuto, & assegnato di sotto in altri Articoli del presente Trattato; rimanendo in tal caso coloro, che saranno creditori nell'intero diritto delle giuste pretensioni, che potranno auere.

LII. Douendo la Piazza d'Esdin, e suo Baliaggio per il presente Trattato di Pace rimaner al Rè Crist., conforme s'è detto di sopra, s'è conuenuto, e concordato in considerazione degli Vffiziali del Sig. Rè Cat. che aueua preso sotto la sua protezione gli Vffiziali di guerra, e Soldati della Guarnigione di detto Esdin, li quali s'erano solleuati con la Piazza, e toltisi dall'vbbidienza di d. Sig. Rè Crist. dopo la morte del Gouernat. di d. Piazza; che in conformità de gli Articoli, per i quali dd. SS. Rè perdonano ciascuno a tutti quelli, che hanno seguitato il partito contrario (pur che non si trouino preuenuti per altri delitti) e promettono ristabilirli nel possesso, e godimento de' loro Beni, S.M. Crist. farà spedir sue lettere patenti d'abolizione, e perdono in buona forma, e fauore di dd. Vffiziali di guerra, e Soldati di guarnigione di d. Esdin; le quali lettere essendo presentate, e consegnate a quello, che comanda in detta Piazza in quel giorno, che si segnerà, e risoluerà tra le loro MM. per la consegna di d. Piazza in poter di S.M.Crist. (come si dirà di sotto) il medesimo giorno, e nel tempo medesimo d. persona, che comanderà allora, e gli Vffiziali, e Soldati saranno obbligati ad vscir dalla d. Piazza senza nessuna dilazione, ò scusa, sotto qualsiuoglia pretesto preuisto, ò non preuisto, e di consegnarla nel medesimo stato, che era, quando si solleuarono, in poter della persona, ò persone, che S.M.Crist. aurà destinato per riceuerla in suo Nome; e questo senza mutare, indebolire, demolire, ò dannificare, nè alterar cosa alcuna di qualsiuoglia sorte in d. Piazza; Et in caso, che essendo stati al d. Comandante presentati gli atti, e lettere d'abolizione, e perdono, essi, ò gli altri Vffiziali, e Soldati di d. guarnigione d'Esdin ricusino, ò differischino per qualsiuoglia causa, ò pretesto, che esser possa il consegnar d. Piazza, e metterla in poter della persona, ò persone, che S.M.Crist. destinerà per riceuerla in suo nome; detto Comand., Vffiziali, e Soldati decaderanno dalla grazia, che S.M. Cat. gli ha procurato del lor perdono; senza che la d. M. voglia far altra instanza per loro; e promette in tal caso la fede, e parola di Rè di

non

non dar diretta, nè indirettamente à d. Comand. ; Vfficiali, e Soldati, nè permetter li sia dato da nessuna persona de' suoi Stati assistenza alcuna d'huomini, armi, viueri, monizioni da guerra, nè danaro, anzi in contrario d'assister con le sue truppe al d. Sig. Rè Crist. (se sarà ricercato per l'attacco della Piazza) acciò che con maggior prontezza si riduca alla sua vbbidienza, e che il presente Trattato abbia più breuemente il suo intero effetto.

LIII. Supposto, che le tre Piazze d'Abenas, Filippe Vile, e Mariemburg, con le lor appartenenze, dependenze, annessi, e Dominj si cedino per il presente Trattato al Sig. Rè Crist. (come s'è detto) per esser vnite, & incorporate con la Corona di Francia, s'è conuenuto, e concordato, che in caso, che tra le dd. Piazze, e la Francia si trouino alcuni Borghi, Villaggi, Luoghi, Porti, ò Paesi, che non essendo delle dd. dependenze, appartenenze, ò annessi, douessero rimaner in proprietà, e souranità al Sig. Rè Catt., la d. M. Cat., nè li Rè suoi Successori non potranno in alcun tempo fortificar li dd. Borghi, Villaggi, Luoghi, Porti, ò Paesi, nè tampoco in auuenire far nuoue fortificazioni tra le dd. Piazze d'Abenas, Filippe Vile, e Mariemburg, per mezzo delle quali fortificazioni potessero impedir la lor communicazione, e rimaner tagliate dalla Francia. E nella medesima forma s'è conuenuto, e concordato, che in caso, che il luogo di Renti nell'Artois resti a S.M.Cat. (come s'è detto li resterà) se si trouerà esser delle dependenze d'Aire, ò Sant'Omer, S. M. Cat., nè li Rè suoi successori per tempo alcuno potranno fortificare detto Renti.

LIV. Tutte le Scritture, Titoli, e Documenti concernenti alli Paesi, Terre, e Signorie, che deuon rimaner al d.Sig.Rè Crist. per il presente Trattato, si rimetteranno, e consegneranno in termine di tre mesi dopo il cambio delle ratificazioni.

LV. Tutti li Catalani, & altri Abitanti di quella Prouincia in virtù del presente Trattato, tanto Prelati, Ecclesiastici, Religiosi, Sig., Caual., Cittadini, quanto altri Abitanti, tanto delle Terre, che del Paese aperto, senza eccettuar nessuno, potranno ritornare, ritorneranno, e saranno effettiuamente ristabiliti nel possesso, e godimento pacifico di tutti li loro Beni, Onori, Dignità, Priuilegi, Franchigie, Diritti, Esenzioni, Libertà, e Constituzioni, senza poter esser inquisiti, molestati, nè inquietati, nè in generale, nè in particolare, per qual siuoglia causa, ò pretesto in ragione di quello, che seguito dopo, che si cominciò la presente guerra.

E a questo fine S. M. Catt. concederà, e farà pubblicar in buona forma sue dichiarazioni d'abolizione, e perdono a fauor di dd. Catalani, la qual pubblicazione si farà il giorno medesimo, che si farà quello della Pace. In conseguenza delle quali dichiarazioni sarà per messo a tutti, & a ciascheduno in particolare ò di ritornar personal mente alla sua Casa, & al godimento de' suoi Beni; ò in caso, che voglino stabilir la loro Abitazione in altre parti fuori di Catalogna, lo potranno fare, e mandar in detto Paese di Catalogna li lor Agenti, e Procuratori per prouueder per essi, & in nome loro il possesso di detti beni, farli coltiuare, & amministrare, riceuer li frutti, & entra te d'essi, e farli trasportare doue più li piacerà, senza poter esser sforzati a venir personalmente a prestar l'Omaggio de' lor feudi; al che li Procuratori potranno satisfare in nome loro, e senza, che la loro assenza possa impedir il libero possesso, e godimento di detti beni, & ancora auranno libertà, e facultà di venderli, cambiarli, ò alienarli per via di donazione, ò in qualsiuoglia altra maniera. Con condizione però, che quelli, che saranno destinati al reggimento, e coltura di detti beni non siano sospetti al Gouernatore, ò Magistrati del luogo, oue saranno situati; nel qual caso sarà prouuisto dalli proprj Padroni d'altre persone aggradeuoli, e non sospette; E con condizione ancora, che resterà alla volontà, e poter di S. M. Catt. l'assegnar il luogo per lor abitazione a que' Catalani, che non li piacerà ritornino a farla in detto paese, però senza che l'altre libertà, e priuilegj, che le saranno state concedute, e delle quali godono, possino esser riuocati, & alterati; come ancora resterà alla volontà, e poter di S. M. Crist. l'assegnar il luogo per la loro abitazione a quelli del Contado di Rossiglione, e delle sue dependenze, & appartenenze, che si son ritirati in Spagna; e che non li fusse aggradeuole, che ritornino a farla in d. Contado; però senza che l'altre libertà, e priuilegi, che fussero concedute a dd. persone, e delle quali godano, possano esser reuocati, nè alterati.

LVI. Le successioni testamentarie, ò qualsiuoglia altre donazioni Inter viuos, ò altri de gli Abitanti di Catalogna, e del Contado del Rossiglione reciprocamente dall'vna, e dall'altra parte li saranno permessi inuiolabilmente. Et in caso per causa di dd. donazioni, e successioni, ò altri atti, ò contratti nascessero tra di loro differenze, che l'obbligassero a litigare, la giustizia se li farà dall'vna, e dall'altra parte con equità, e buona fede, ancorche siano nell'vbi-

bidienza dell'altro partito.

LVII. Li Vescoui, Abbati, Prelati, & altri prouuisti durante la Guerra in Benefizi Ecclesiastici, con l'approuazione del Pontefice, ò per autorità Apostolica, che saranno ne' Dominj dell'vno de' due partiti goderanno de' frutti, & entrate di detti Benefizj, che si troueranno nel distretto de' Dominj dell'altro partito, senza nessuna perturbazione, impedimento, causa, ò pretesto; Et a quest'effetto potranno assegnare persone non sospette per la riscossione de' loro frutti, dopo d'auer ottenuta la volontà, e consenso del Rè, ò suoi Ministri, e Magistrati, sotto il Dominio del quale si troueranno situati detti frutti, ò entrate.

LVIII. Gli Abitanti del Principato di Catalogna, ò Contado di Rossiglione, che auranno goduto per donazione, ò confiscazione concessa da vno de' SS. Rè de' Beni, che s'apparteneuano ad altre persone del contrario partito, non saranno obbligati a far restituzione alcuna a' proprietarj di dd. Beni de' frutti, ò entrate, ch'auranno riceuuto in virtù di d. Donazione, e Confiscazione, durante il tempo della presente Guerra. Intendendo bene, che l'effetto delle dd. Donazioni, e Confiscazioni cesserà il giorno della pubblicazion della Pace.

LIX. Altresi saranno deputati Commissarj dall'vna, e l'altra parte due mesi dopo la pubblicazion del presente trattato, i quali s'vniranno in quel luogo, che di comun consenso s'eleggerà per terminar amicheuolmente tutte le differenze, che si potranno trouare tra li due partiti; i quali Commissarj auranno cura, che si trattino bene, e con tutta l'equità i Vassalli dell'vna, e l'altra parte; e non permetteranno, che gli vni ritornino nel possesso de' loro Beni, se non quando, e nel medesimo tempo, che gli altri ritorneranno nel possesso de' loro; si com'ancora s'affaticheranno dd. Commissarj (se così giudicheranno per bene d'esequirlo) di far vna giusta stima da vna parte, e dall'altra de' Beni di coloro, che non vorranno ritornar ad abitar in quel Paese, ch'auranno lasciato, ò che l'vno de' SS. Rè non vorrà ammetter in esso, auendoli assegnato il luogo d'abitazione in altra parte (conforme s'è dichiarato di sopra) acciò che essendosi fatta detta stima, possino dd. Commissarj maneggiar con ogni equità cambi, e compensazione di dd. Beni, per maggior comodità, e con egual vantaggio delle parti interessate; auendo riguardo, che nessuna d'esse resti lesa. E finalmente dd. Commissarj rego-

regoleranno tutte le cose concernenti al commercio, e frequentazione de' sudditi dell'vna, e l'altra parte, e tutte quelle, che giudicheranno esser più vtili al comodo pubblico, e buono stabilimento della Pace, e tutto quello resta detto ne' quattro Articoli immediatamente antecedenti, & in questo per quello s'appartiene al Contado di Rossiglione, e suoi Abitanti, deue intendersi nella medesima maniera del Vicariato di Conflent, e della parte del Contado di Cerdania, che può, e deue rimaner in proprietà per il presente Trattato a S.M.Crist. per la dichiarazione di dd. Commissari, e degli Abitanti di d. Vicariato di Conflent, e parte suddetta del Contado di Cerdania, come similmente si deue intender reciprocamente degli Abitanti del Contado di Cerdania, & in quella parte del Vicariato di Conflent, che può, ò deue restar a S.M.Cat. per il presente Trattato, e Dichiarazione di dd. Commissari.

LX. Ancorche S.M.Crist. mai si sia volsuta obbligare, non ostante le molte, e viue instanze, accompagnate da grandi offerte, a non poter far la Pace senza l'inclusione del Regno di Portogallo, antiuedendo, & apprendendo, che vn simil impegno potrebbe esser ostacolo insuperabile alla conclusion della Pace; e per cōseguenza aurebbe potuto metter i due SS.Rè Catt., e Crist. in necessità di perpetuar la Guerra, tuttauia S.M.Crist. desiderando estremamente, e con gran passione il vedere, che il Portogallo godesse la medesima tranquillità, che conseguiranno tant'altri Stati Cristiani per questo Trattato, aurebbe proposto a questo fine buon numero di partiti, che credeua poter esser di sodisfazione di S.M. Catt. tra li quali ancora S.M.Crist. (non ostante quello, che s'è detto di sopra) non tenga in questo nessun' obbligo, nè impegno, è arriuato infino al volersi priuar del principal frutto della buona sorte delle sue Armi, nel corso di così lūga Guerra; offerē do oltre alle piazze, che restituisce a S.M.Cat. per il presente Trattato di restituirli ancora generalmente tutte quelle, che le sue Armi hanno occupato in questa guerra, e l'intero ristabilimento del Sig. Princip di Condè, pur che li negozi del Portogallo si lasciassero nello stato, che al presente si trouano, e nō auendo voluto S.M.Cat. accettarlo, s'è solamente offerto, che in considerazione de' potēti offizj del Sig. Rè Cr. accōsentirà nel rimetter le cose di d. Regno di Portog. nel medesimo stato, che erano auanti la mutazione, che successe nel mese di Dicemb. dell'anno 1640. perdonando, e dando abolizion generale di tutto il seguito, e concedēdo il ristabilimēto in tutti li beni, onori, e dignità, senza distinzion di persona, ò persone, che adempiendo l'obbligo dell'vbbidieža, che

de-

deuon alla d. M.Cat. si costituiranno in stato di goder l'effetto della presente Pace. Finalmẽte auendo visto S.M.Cr. la necessità assoluta nella quale s'è trouato di perpetuar la guerra con la rottura del presente Trattato, auendo riconosciuto esser ineuitabile in caso che auesse voluto insister più tẽpo per ottener questo negozio da S.M.Cat. con altre condizioni, che quelle offerte, come s'è detto di sopra, e la d. M. Crist. douendo, e volendo preferire, cõforme è giusto, la quiete generale della Cristianità al particolar interesse del Portogallo, a fauor, e vantaggio del quale non ha tralasciato cosa alcuna di quelle che da lui poteuano dipendere, & era in suo potere, come di sopra s'è detto; s'è finalmente conuenuto, e concordato tra le dd. MM. si concederanno a S.M.Cr. tre mesi di tẽpo, da contarsi dal dì del cãbio delle ratificazioni del presente Trattato; nel qual tempo possa mandar in d. Regno di Portog. a procurar di dispor le cose in maniera, che questo negozio si possa aggiustar in tal forma, che S.M.Catt. resti con intera sodisfazione; e dopo spirati li tre mesi, se i suoi offizi e diligenze non potranno produrre l'effetto, che si propone la d.M. non s'impiegherà più in questo negozio; e promette, e obbliga, & impegna del suo onore in fede, e parola di Rè per se, e suoi Successori di non dar al d. Regno di Portogallo in comune, nè in nessuna persona, e persone di quello in particolare di qual si voglia grado, stato, qualità, e condizione si siano al presente, nè per l'auuenire nessuna assistenza, nè aiuto publico, ò segreto, diretta, nè indirettamẽte di huomini, armi, monizioni, viueri, vascelli, nè danaro, sotto nessun pretesto, che sia, ò esser possa, per Terra, nè per Mare, nè in nessun altra maniera; come nè tãpoco permetter si faccino leuate di genti in nessuna parte de' suoi Regni, e Dominj, nè conceder passo per essi a quelli, che potrebbero venir da altre parti in soccorso di d. Portog.

LXI. S.M.Cat. renunzia per il presente Trattato, tanto in nome suo, quanto de' suoi Eredi, e di quelli, ch'auranno le sue ragioni, tutti i diritti, e pretensioni, senza ritener, nè riserbar cosa alcuna, che possa, ò potrebbe auer in auuenire sopra l'alta, e bassa Alsazia, il Cõgo, Contado di Ferret, Brisac, e loro depẽdenze, e sopra tutti li Paesi, ò diritti, che son stati lasciati, e ceduti a S.M.Cr. per il Trattato fatto in Mũster a' 24. Ottob. 1648. per esser vniti, & incorporati alla Corona di Francia. Mediante la qual rinunzia S.M.Cr. s'offerisce a satisfar il pagamento de' 3. milioni di lire Tornesi, che rimase obbligato per d. Trattato di Munster di pagar a' SS. Arciduchi d'Ispruck i

LXII. Essendosi dichiarato il Sig. Duca Carlo di Lorena del grã dispiacere della condotta, che l'ha tenuto, rispetto al Sig. Rè Crist. e d'auer ferma intenzione di darli per l'auuenire maggior sodisfazione di se, e sue azioni, che il tempo passato, e l'occasioni non l'hanno permesso; S.M. Crist. in considerazione de' potenti offizj di S.M.Catt. riceue in fin d'adesso d. Sig. Duca nella sua buona grazia. Et in contemplazione della Pace, senza riguardar alli diritti, che può auer acquistato per diuersi trattati fatti dal defunto Rè suo Padre col d. Sig. Duca, S.M. Crist. dopo d'auer fatto auanti tutte le cose demolire le fortificazioni di Nansi, le quali non si potranno rifare, e dopo d'auer cauato, e portato via tutta l'Artiglieria, Palle, Viueri, e Munizioni da Guerra, che al presente si trouano ne' Magazzini di dd. Città, e Piazze, ristabilirà d. Sig. Duca Carlo di Lorena, come ancora nelle Terre, Piazze, e Paesi, che altre volte ha posseduto, dependenti da' tre Vescouadi di Metz, Toul, & Verdum, con riserua, & eccettuazione in primo luogo di Moiembic, la quale ancorche situata nel Ducato di Lorena, s'apparteneua all'Imperio, e fu ceduta a S.M. Crist. per il Trattato di Munster, fatto in 24. Ottobre 1648.

LXIII. Nel secondo luogo, con riserua, & eccettuazione di tutto il Ducato di Bar, Paesi, Terre, e Piazze, di che si compone, tanto la parte, che prouiene dalla Corona di Francia, quanto quella, che si potrebbe pretendere non prouenire da d. Corona.

LXIV. Nel terzo luogo ha riserua, Eccettuazione del Contado di Cleremonte, e suo Dominio, e delle Piazze, Prepositure, e Terre di Stenai, Dum, Tametz, con tutte l'entrate d'essa, Villaggi, e Territorj dependenti, li quali Moiembic Ducato di Bar, compresa la metà del luogo, e Prepositura di Maruile, la qual metà (come s'è detto di sopra) apparteneua a' Duchi di Bar, Piazze, Contadi, Prepositure, e Terre di Cleremonte, Stenai, Dum, & Tametz, con le loro attenenze, e dependenze resteranno in perpetuo vnite, & incorporate alla Corona di Francia.

LXV. Il Sig. Duca Carlo di Lorena auanti d'esser ristabilito ne' suoi Stati, dichiarati di sopra, & auanti se le faccia alcuna restituzione di Piazze, darà il suo consenso a quanto si contiene ne' tre Artili immediatamente precedenti, e per quest'effetto consegnerà a S. M. Crist. nella forma più autentica, e valida, che desiderar si possa gli atti di sua Renunzia, e Cessione di detto Moiembic Ducato di

Bar,

Bar, comp resa la metà di Maruil; tanto la parte, che prouiene, come quella, che si potrebbe pretender non prouenir dalla Corona di Francia, di Stenai, Dum, Tametz, Contado di Cleremonte, e suo Dominio, appartenenze, dependenze, & annessi, senza poter pretendere, nè chieder cosa alcuna detto Sig. Duca, ò suoi Successori, nè adesso, nè per l'auuenire per il prezzo, che il defunto Sig. Rè Crist. Luigi XIII. di Gloriosa memoria s'era obbligato di pagare al d. Sig. Duca per il Dominio del Contado di Cleremonte per il Trattato fatto in Liberdum nel mese di Giugno 1632.; Essendo così, che d. Articolo, nel quale si contiene quest'obbligo, è stato annullato per Trattati posteriori; e di nuouo in quanto sarà necessario resti interamente annullato per il presente.

LXVI. S.M. Crist. restituendo al d. Sig. Duca Carlo le Piazze del suo Stato, conforme s'è detto di sopra, lascerà in essi, eccettuato in quelle, che s'è conuenuto siano demolite, tutta l'Artiglieria, Polueré, Palle, Armi, Viueri, Monizioni, & Attrezzi militari, che si trouano al presente ne' magazzini delle Piazze, senza poter indebolire, nè dannificar nessuna cosa in dd. Piazze in maniera alcuna.

LXVII. Il detto Sig. Duca Carlo di Lorena, ò qualsiuoglia altro Principe di sua Casa, ò qualsiuoglia suo Aderente, ò Dependente, non potranno rimaner armati, anzi saranno tãto il d. Sig. Duca, quanto gli altri, de' quali si fa menzione, obbligati licenziare le lor truppe al tempo della pubblicazione del presente Trattato di Pace.

LXVIII. Similmente d. Sig. Duca Carlo di Lorena prima d'esser rimesso ne' suoi Stati consegnerà scrittura in buona forma a S.M. Crist. qualmente desiste, e s'allontana da tutte l'Intelligenze, Leghe, Associazioni, e Pratiche, che abbia, ò possa auere con qualsiuoglia Principe, Stati, ò Potentati in danno, e pregiudizio di S.M. Crist., è della Corona di Francia, promettendo, che in auuenire non darà ricetto ne' suoi Stati a nessuno inimico, nè suddito ribello, ò sospetto a S.M. Crist., nè permetterà si faccia nessuna leuata, nè vnione di gente di guerra contro il suo seruizio.

LXIX. Il Sig. Duca Carlo auanti al suo ristabilimento darà similmente vna scrittura in buona forma a S.M. Crist., nella quale s'obblighi tanto per se, quanto per tutti li suoi Successori Duchi di Lorena di concedere (senza difficultà veruna, sotto qualsiuoglia pretesto si voglia fondare) in tutti li tempi il passaggio per li suoi Stati, tanto alle persone, quanto alle truppe di Caualleria, & Infanteria,

E che

che S.M. e suoi Successori Rè di Francia vorranno mandar all'Alsazia, & à Brisac, ò a Filisbourg, ogni volta, che sarà richiesto da S.M. e suoi Successori, e di far prouueder le dd. truppe dentro a' suoi Stati di viueri, alloggiamento, e comodità necessaria, pagando le dd. truppe le spese a' prezzi correnti del paese. Intendendo bene, che questo non deue essere, che vn semplice passaggio con Tappe, e giornate regolate secondo la ragione, senza potersi trattener dentro a' detti Stati di Lorena.

LXX. Il detto Sig. Duca Carlo prima dello stabilimento nel suo Stato porrà nelle mani di S. M. Crist. scrittura in buona forma, & a satisfazione di S. M., nella quale s'obblighi per se, e tutti li suoi Successori di far prouuedere da' suoi Ministri, & Amministratori delle Saline di Rosecrs, Chaste, Ausalims, Dieusè, & Marral (li quali S.M. li restituisce per il presente Trattato) tutta la quantità di Misure di Sale, che sarà necessaria per tutti li Granari, che bisognerà portare per vso, e per consumo ordinario de' sudditi di S.M. ne' tre Vescouadi di Metz, Tul, & Verdum, Ducato di Bar, Contadi di Cleremonte, Stenai, Tametz, & Dum; e questo a que' prezzi, che d. Sig. Duca aurà vsato prouueder li Granari del Vescouado di Metz in tempo di Pace, durante l'vltimo anno, che d. Sig. Duca stette in possesso del suo Stato, senza che egli, nè suoi Successori possino in tempo alcuno aumentar il prezzo di dd. Misure di Sale.

LXXI. E perche dopo, che il defunto Sig. Rè Crist. di Gloriosa mem. conquistò la Lorena con le sue Armi gran numero di Sudditi di quel Ducato hãno seruito alle loro MM. in conformità del Giuramento di fedeltà da essi prestato, s'è conueuuto, che d. Sig. Duca non li mostrerà per questo mala volontà, nè li farà alcun mal trattamento, anzi li considererà, e tratterà come suoi buoni, e fedeli vassalli, e li pagherà i debiti, e rendite, a' quali detti Stati possono esser obbligati. E questo lo desidera tanto S.M.Crist., che se non auesse sicurezza della fede, che d. Sig. Duca li darà in questa materia, mai l'aurebbe concordato quello, che accorda nel presente Trattato.

LXXII. Di più s'è conuenuto, che d. Sig. Duca non potrà fare mutazione alcuna nella prouuisione de' Benefizj, che sono stati conferiti da dd. SS. Rè fino al giorno di questo presente Trattato; e quelli che sono stati prouuisti rimarranno in pacifico possesso, e godimento di detti Benefizj, senza che d. Sig. Duca possa perturbarli, nè impedirli, nè inquietarli d. possesso.

S'è

LXXIII. S'è ancora concordato, che le confiscazioni, che sono state fatte da dd. MM. ne' Beni di coloro, che seruiuano nella guerra contro le LL.MM. Crist. saranno valide per il godimento di dd. Beni, fino al giorno della data del presente Trattato, senza che in virtù di dd. Donazioni coloro, che l'hanno godute, possino essere inquisiti, nè inquietati per nessun modo, ò causa, che sia.

LXXIV. Di più s'è conuenuto, che tutte le Cause, Giudizi, e Sentenze date dal Consiglio, Giudici, ò altri Ministri delle LL. MM. Crist. in ragione delle differenze, e liti seguite tanto tra' sudditi de' detti Ducati di Lorena, e di Bar, come d'altri, durante il tempo, che detti Stati furono sotto l'vbbidienza di d. Sig. Rè Crist., e del defunto Sig. Rè suo Padre, auranno luogo pieno, & intero effetto nella medesima maniera, che l'aurebbono se il d. Sig. Rè Cristianiss. rimanesse Sig., e Possessore di d. Paese; e non potranno detti giudizi, e sentenze esser reuocate, nè annullate, nè differite, nè impedita la loro esecuzione; ben si potranno le parti prouuedersi per reuisione della causa, e secondo l'ordine, e disposizione del diritto, leggi, e statuti, rimanendo in tanto detti giudizj nella lor forza, e vigore.

LXXV. In oltre s'è conuenuto, che tutte l'altre donazioni, grazie, remissioni, concessioni, & alienazioni fatte dal d. Sig. Rè Crist. ò dal defunto Sig. Rè suo Padre durante il tempo delle cose seguite, ò saranno state giudicate in lor fauore, ò sia per confiscazione in caso di delitto (non intendendosi in questo quello d'auer seguitato, e seruito d. sig. Duca nella guerra) ò ricaducità di Feudi per mancamento di legittimi Successori, ò in altra maniera, saranno, e resteranno buone, e valide, e non si potranno reuocare; nè quelli, a' quali dd. grazie, donazioni, & alienazioni saranno state concedute, possono esser inquisiti, nè inquietati nel godimento d'esse in nessuna maniera, nè per alcuna causa.

LXXVI. Similmente s'è conuenuto, che quelli, che durante il detto tempo saranno stati riceuuti a prestar fede, & omaggio a dd. SS. Rè, ò a' loro Ministri, auendone facultà per ragione d'alcuni Feudi, e Signorie dependenti dalle Terre, Castelli, e Luoghi posseduti da dd. SS. Rè nel d. Paese; e che di dd. Feudi aueranno pagati i diritti signorili, ò aueranno ottenuta donazione, e remissione di quelli, non potranno esser inquisiti, nè inquietati per ragione di diritti, e riconoscimenti, anzi resteranno liberi, e fuori d'ogni obbligo, senza che se li possa chieder cosa alcuna.

LXXVII. Et in caso, che d. Sig. Duca Carlo di Lorena non vorrà accettare. e ratificar quello, che dd. SS. Rè hanno concordato, in riguardo a' suoi interessi, e nella maniera, che di sopra s'è dichiararo, ò che auendolo accettato mancasse per l'auuenire all'esecuzione, e compimento del contenuto nel presente Trattato, S.M. Crist. nel primo caso di non accettar il Sig. Duca il Trattato, non sarà obbligato ad eseguir per sua parte nessuno Articolo d'esso; nè per questa ragione si potrà dire, nè giudicare, che abbia contrauuenuto in cosa alcuna. E similmente nel secondo caso, che d. Sig. Duca dopo d'auer acccettate le condizioni sopradette manchi nell'auuenire dal canto suo all'esecuzione, detta Maestà s'è riseruati, e riserua tutti li diritti, che aueua acquistati sopra il d. Stato di Lorena per diuersi Trattati fatti tra il defunto Rè suo Padre di Gloriosa memoria, & il d. Sig. Duca per proseguire detti diritti nella maniera, che li piacerà.

LXXVIII. S. M. Catt. acconsente, che S. M. Crist. non resti tenuta al ristabilimento suddetto di d. Sig. Duca Carlo di Lorena, se non dopo, che il Sig. Imperatore aurà approuato, e ratificato per Instrumento in forma autentica (quale sarà consegnato a S.M.Cr.) tutti gli Articoli conuenuti nel presente Trattato per quello s'appartiene a d. Sig. Duca Carlo di Lorena, senza eccettuar nessuno. E s'obbliga S.M. Cat. a procurare, che il Sig. Imperat. dia senza dilazione, e consegni d. Instrumento; Et in caso si trouasse, che alcuni Stati, Paesi, Città, Terre, ò Signorie, che restano a S. M.Crist. in proprietà per il presente Trattato, di quelle, ò quelli, ch'apparteneuano prima d'adesso a' Duchi di Lorena, ò fussero Feudi, ò Rileuazioni dell'Imperio, per ragion delle quali S.M. ne auesse necessità d'esser inuestito, e lo bramasse, S.M.Cat. promette d'impiegarsi sinceramente, e di buona fede col Sig. Imperatore, acciò che conceda l'Inuestiture al d. Sig. Rè Crist. senza dilazione, ò difficultà.

LXXIX. Auendo fatto dire il Sig. Principe di Condè al Sig. Cardin. Mazzarini, Plenipotenziario del Sig Rè Crist. suo sourano Sig. a fine, che lo facesse saper a S.M. l'estremo dolore, che sente d'auer portato da alcuni anni in quà certa Condotta, ch'è stata dispiaceuole a S.M.; e che egli vorrebbe poter risarcire con la miglior parte del suo sangue l'ostilità, che ha fatto dentro, e fuori di Francia, protestando, che la sua sola mala fortuna ve l'ha impegnato, e non alcuna mala intenzione contro al suo seruizio; e che se S.M. volesse

vsa-

vsare la generosità della sua Real volontà dimenticando tutto il passato, riceuendolo nell'onore della sua buona grazia, si sforzerà quanto li durerà la vita di riconoscer questo benefizio con vn'inuiolabil fedeltà, e di riparar il passato con vn'intera vbbidienza a tutti i suoi comandi; & in tanto per cominciare a far veder con l'effetto quello, che stà in sua mano, e con quanta passione desidera rientrar nell'onore della buona volontà di S.M., non pretende cos'alcuna nella conclusione di questa Pace di tutti gl'interessi, che può auere, se non solo quel bene, che li risulterà del motù proprio di d. Rè suo Sourano Sig. Et ancora desidera, che S.M. voglia disporre pienamente, e secondo li piacerà, e nella maniera, che vorrà di tutti que' Benifizj, che il Sig. Rè Catt. li vorrà concedere per riparo de' danni riceuuti, e che gli ha offerti in Stati, Paesi, Piazze, ò Danari; perche il tutto pone a' piedi di S.M.; oltre che è pronto a licenziar tutte le sue truppe, e metter in poter di S. M. le Piazze di Rocroi, Chatelet, e Lincamps, che le due prime li furono date da S.M.Cat. E subito, che aurà la permissione, manderà persona espressa al d.Sig. Rè suo Sourano per protestarli più precisamente questi medesimi sentimenti, e la sua vera sommissione, e per dar a S. M. vn'Instrumento, ò Scrittura soscritta di sua mano, tale, quale vorrà S.M. per sicureza, che rinunzierà tutte le Leghe, Trattati, & Associazioni, che possa auer fatto per il passato tempo con S.M.Catt.; e che nell'auuenire non prenderà, nè riceuerà stipendio alcuno, pensione, nè benefizio da nessun Rè, nè Potentato straniero: E finalmente, che tutti gl'interessi, ch'egli possa auer in qualsiuoglia cosa li rimette interamente alla volontà, e disposizione di S.M. senza alcuna pretensione. S.M. Crist. essendo stata informata di tutto il riferto di sopra dal d. suo Plenipotenziario, & attendendo a questo procedere, e sommissione di d. Sig. Principe, è condescesa, & acconsente, che li suoi interessi siano terminati in questo Trattato, accordati, e conuenuti tra li due SS. Rè nella forma, che segue.

LXXX. Primieramente, che detto Sig. Principe disarmerà al più lungo tra otto settimane, da contarsi dal dì, e data di questo Trattato, & effettiuamente licenzierà tutte le truppe, tanto di Caualleria, quanto di Fanteria Francesi, e straniere, che compongono il Corpo d'Esercito, che ha ne' Paesi bassi, nella maniera, che S.M.Cr. gli ordinerà; riseruando le Guarnigioni di Rocroi, Chatelet, & Limcamps; perche le Guarnigioni di dd. tre Piazze si licenzieran-

no

no quando s'eseguisca la restituzione d'esse; e sarà d. disarmamento, e licenziamento fatto dal d. Sig. Principe realmente, e di buona fede, senza trasporto, imprestito, nè vendita vera, ò simulata ad altri Principi, nè Potentati, siansi qualsiuoglino, ò Amici, ò Nemici della Francia, ò de' suoi Collegati.

LXXXI. Nel secondo luogo, che mandando d. Sig. Principe persona espressa a S.M. per confermarle più distintamente le cose suddette, darà in nome suo a d. M. vn'Instramento dal medesimo sottoscritto, nel quale si sottometterà all'esecuzione di quanto è stato accordato tra li dd. SS. Rè, in riguardo di sua persona, & interessi, e delle persone, & interessi di chi l'ha seguitato; & in conseguenza dichiarerà, che s'allontana sinceramente, e rinunzia di buona fede tutte le Leghe, Intelligenze, Trattati d'associazione, ò di protezione, che abbia potuto fare, ò contrattare con S.M.Cat., ò con qualsiuoglia altri Rè, Potentati, ò Principi stranieri, ò altre persone tali, tanto dentro, quanto fuori del Regno di Francia, con promessa di non pigliare, nè riceuer in alcun tempo in auuenire da' dd. Rè, ò Potentati stranieri alcune pensioni, stipendij, nè benefizj, che l'obblighino ad auer da essi dependenza, nè appoggio alcuno a nessun'altro Rè, nè Potentato, se non a S.M. suo Sig., e Sourano; sotto pena (in caso di contrauenzione alla d. scrittura) di decader infin dall'ora della reabilitazione, e ristabilimento, che se li concedono per il presente Trattato, e di ritornar nel medesimo stato in che si trouaua alla fine del mese di Marzo del present'Anno.

LXXXII. Nel terzo luogo, che d. Sig. Principe in esecuzione di quanto di sopra s'è accordato, e conuenuto tra due SS. Rè ripor rà realmente, e con effetto nelle mani di S.M.Crist. le Piazze di Rocroi, Chatelet, & Lincamps nel tempo, e giorno, che di sotto sarà dichiarato in vn'Articolo del presente Trattato.

LXXXIII. Mediante l'esecuzion del soprad. S.M.Cr. a contemplazion della Pace, & in cōsiderazion delli vffizj di S.M. Cat. vsando della sua Real clemēza, riceuerà di buon Cuore, e sinceramēte d. Sig. Princ. nella sua buona grazia, e li perdonerà; e dimenticherà con la medesima sincerità tutto quello, che per il passato ha fatto, & intrapreso contro il suo seruizio dētro, e fuori del Regno, e si compiacerà, che ritorni in Frācia, & ancora alla parte doue si trouerà la Corte di S.M.. Et in conseguenza la d. M. ritornerà, e stabilirà d. Sig. Princ. realmente, e con effetto nel libero possesso, e godimento di tutti suoi Beni, Onori, Dignità, e Priuilegj di Primo Principe del suo Sangue;

pe-

però senza che, per quanto risguarda a dd. Beni di qualsiuoglia natura si siano, d. Sig. Principe possa mai pretender cos' alcuna in ordine alla restituzion de' frutti decorsi da dd. Beni, nè da nessuna persona, che gli abbia goduti d'ordine di S.M., nè il pagamento, ò restituzione delle sue pensioni, nè altre entrate, & vtili, che aueua nel le nominazioni, sottoscrizioni, ò cedole generali di d. Sig. Rè; nè tampoco per ragione, ò sotto pretesto, che egli possa pretendere esserli douuto da S.M. auanti la sua partenza del Regno; nè per le demolizioni, degradazioni, ò danni fatti d'ordine di S.M. in qualsiuoglia sorte, e maniera si siano nelli Beni, Terre, Piazze fortificate, ò non fortificate, Signorie, Castelli, Territorj, e Case di d. Principe.

LXXXIV. E per quello s'appartiene a' Carichi, e Gouerni di Prouincie, e Piazze nelle quali d. Sig. Principe era prouuisto, e possedeua auanti la sua partenza di Francia, S.M.Cr. aueua ricusato per molto tempo constantemente il volerlo ristabilire, finche vltimamente mosso dal procedere, e sommissione di d. Sig. Princ., come s'è detto di sopra, e che rimette pienamente a sua volontà, e disposizione tutti li suoi interessi, senza alcuna pretensione, e tutto quello, che l'era stato offerto da S.M.Catt. per sua sodisfazione; la d. M. Cr. s'è ridotta a concederli quel che di sotto si dirà; con certe condizioni, che saranno specificate, in che dd. SS. Rè si son conuenuti, & accordati, cioè. Che mediante, che il Sig. Rè Catt. in luogo di quello aueua intenzione di donar al d. Sig. Principe in risarcimẽto de' suoi danni caui la Guarnigione Spagnola della Terra, Piazza, Cittadella, ò Castello di Giuliers, e lasciar d. Piazza, e Castello libero da d. Guarnigione al Sig. Duca di Neobourg, con le condizioni, e nella maniera, e più specificamente si dichiarerà in vn'altro Articolo del presente Trattato. Similmente, mediante che S.M. Catt. oltre all'vscita della Guarnig. Spagnola dalla Terra, e Cittadella di Giuliers riponga nelle mani di S.M.Cr. la Terra, e Piazza d'Abenas situata tra la Sambra, e la Mosa, con le sue appartenenze, dependenze, e Dominj, nella maniera, che la d. M.Cat. s'è obbligata per vn'Articolo del presente Trattato; la qual Piazza d'Abenas la d. M. (tra l'altre cose) aueua intenzione di donar a d. Sig. Princ. (come sopra s'è detto) & in ricompensa di douer consegnar vna di dd. Piazze al d. Sig. Rè Cr., e leuar il Presidio dell'altra a fauore d'vn Principe suo Amico, e Collegato, che hà desiderato d'obbligare in virtù del Trattato di detta Allianza Sua Maestà Cristianiss.: per ogni, e qualunque cosa cõcernente alle Cariche, e Gouerni, che d. Sig. Principe pos-

possedeua, ò che potrebbero auer luogo di sperare quelli, che gli appartengono, senza eccettuar nessuno, darà a d. Sig. Principe il Gouerno della Prouincia di Borgogna, e Bressa, sotto quali s'intende esser compresi li Paesi di Bugeï, Gel, & Veromei; e similmente le darà i Gouerni particolari del Castello di Digiun, e della Terra di S. Gio: di Lona; & al Sig. Duca d'Anghien suo figlio il Carico di Gr. Mastro di Francia, e di sua Casa, con Breuetti, e sicurezze a d. Sig. Principe di conseruarli, e possederli lui stesso, in caso che d. Sig. Duca venisse a morte prima di lui.

LXXXV. Sua M. farà spedire sue lettere patenti d'abolizione in buona forma di tutto quello, che d. Sig. Principe, suoi Parenti, Seruitori, Amici, Aderenti, e Domestici, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, hanno, e possono auer fatto, ò intrapreso per il passato contro al suo seruizio; in maniera che mai possa pregiudicarli nel presente, e nel futuro, nè ad essi, nè a' loro Eredi, ò Successori, come se mai fusse accaduto; nè S. M. farà in alcun tempo domanda contro d. Sig. Principe, nè a' suoi, nè contro i suoi Seruitori, Aderenti, e Domestici, Ecclesiastici, nè Secolari, di que' danari, che egli, ò essi hanno preso dalle sue Cedole generali, ò particolari, ò da' Ministri delle sue firme; e non gli obbligherà in auuenire alla restituzione di detti danari, nè dalla riscossione delle contribuzioni, imposizioni, esazioni, atti d'ostilità commessi dentro la Francia in qualsiuoglia maniera, che si sia; il che s'esplicherà più distintamẽte nelle lettere d'abolizione per l'intera sicurezza di d. Sig. Principe, e di quelli, che l'hanno seguitato di non poter esser processati, inquisiti, inquietati, nè molestati.

LXXXVI. Dopo che d. Sig. Principe aurà sodisfatto dal canto suo a quanto si contiene ne' tre Articoli 80. 81. & 82. del presente Trattato, li Ducati, Contadi, Terre, Signorie, e Dominj, etiam quelli di Cleremont, Stenei, e Dũm, conforme li possedeua, e teneua auanti la sua vscita di Francia; E quello di Tametz ancora, caso che l'abbia tenuto, quali s'apparteneuano al d. Sig. Principe per auanti, insieme tutti, e qualsiuoglia sua Beni, mobili, immobili, di qualsiuoglia qualità, che siano, nella forma suddetta, li saranno restituiti realmente, e con effetto, ò a chi d. Sig. Principe stando in Francia commetterà, e deputerà per pigliar in suo nome il possesso di dd. Beni, e seruirlo nella loro Amministrazione. E similmente

milmente si saranno restituiti, ò alli suoi Deputati tutti i Titoli, Instrumenti, e Scritture, che rimasero al tempo della sua partenza dal Regno nelle Case delle sue Terre, e Signorie, ò in altre. E sarà d. Principe reintegrato nel vero, e real possesso, e godimento de' dd. Ducati, Contadi, Terre, Signorie, e Dominj, con loro Diritti, Autorità, Giustizia, Cancellaria, Case Reali, Granari, Presentazioni, e Collazioni di Benefizj, Nominazioni d'offizj, Grazie, e Preeminenze, delle quali egli, e suoi Predecessori hanno goduto. Intendendo bene, che lascerà Belegarde, & Monrond nello stato, che al presente si trouano: Sopra di che li saranno spedite nella forma, che egli desidererà tutte le lettere patenti à ciò necessarie da S. M., senza che possi esser conturbato, perseguitato, nè inquietato nel possesso, e godimento dal d. Sig. Rè, suoi Eredi, Successori, ò Ministri direttamente, nè indirettamente, non ostante qualsiuoglia donazione, Vnioni, & Incorporazioni, che fussero fatte di dd. Ducati, Contadi, Terre, Signorie, e Dominj, Beni, Onori, Dignità, e Prerogatiue di Primo Principe del suo Sangue, e qualsiuoglia clausole derogatorie, constituzioni, & ordinanze a questo contrarie; come ancora d. Sig. Principe, nè suoi Eredi, ò Successori per ragion delle cose, che può auer fatto, ò sia in Francia auanti la sua partenza, ò fuori del Regno dopo di quella, nè per qualsiuoglia trattati, intelligenze, ò diligenze fatte da lui, ò da essi con qualsiuoglia Principe, e persone di qual si sia Stato, e qualità, non potranno esser molestati, nè inquietati, nè farseli causa; anzi tutti i processi, arresti, & in specie quello del Parlamento di Parigi de' 27. Marzo dell'anno 1654 giudizj, sentenze, & altri atti, che fussero fatti contro d. Sig. Princ. tanto in materia ciuile, quanto criminale, se già non fusse, che in materia ciuile, e volontariamente abbia contestato, rimarranno nulli, e di nessun vigore, nè mai si proseguirà in essi, come se non fussero seguiti. E rispetto del Dominio d'Albret, del quale d. Sig. Principe godeua auanti la sua partenza di Francia, e del quale S. M. hà disposto dopo in altra maniera, darà al d. Sig. Principe il Dominio di Bour Bonnois, con le condizioni, che s'erano aggiustate del cambio de' due Dominij auanti, che detto Sig. Principe vscisse dal Regno.

XXXVIII. Tutti i Parenti, Amici, Seruitori, Aderenti, ò Domestici di d. Sig. Principe siano Ecclesiastici, ò Secolari, che hanno seguitato il di lui partito, potranno, in conseguenza del perdono, &

 abo-

abolizione suddetta nell'Articolo 85. ritornar nella Francia col detto Sig. Principe, e stabilir la lor dimora in que' luoghi, che vorranno, e saranno ristabiliti come gli altri Sudditi di dd. SS. Rè nel pacifico possesso, e godimento de' loro Beni, Onori, e Dignità, con la riserua, & eccettuazione delle Cariche, Vffizj, e Gouerni, che possedeuano auanti l'vscita del Regno, per poter goder di detti Beni, Onori, e Dignità, conforme li teneuano, e possedeuano, senza poter pretendere restituzione alcuna del godimento del tempo passato, ò sia da quelli, a' quali S.M. aurà fatto grazia, ò in qualsiuoglia altra maniera; come ancora saranno ristabiliti ne' loro diritti, nominazioni, ragioni, azioni, successioni, & eredità, che li sarà peruenuta a loro, ò alle Vedoue, e figliuoli defunti, durante la loro assenza dal Regno; come ancora li saranno restituiti li loro mobili, se si trouassero in essere. E S. M. a contemplazione della Pace dichiara nulli, e di nessun vigore, & effetto (fuor che li sudetti Carichi, Vffizj, e Gouerni) tutti li atti, & arresti, etiam quello del Parlamento di Parigi de' 27. Marzo dell'anno 1654. Sentenze, Giudizj, Aggiudicazioni, Donazioni, Incorporazioni, & altri Atti, che contra di essi, ò loro Eredi potrebbero esser fatti per ragione d'auer seguitato il partito di detto Sig. Principe, tanto in materie Ciuili, quanto in Criminali, se non fusse in materia Ciuile, & abbino contestato volontariamente, senza che essi, nè loro Eredi possino mai esser perturbati, nè inquietati. Sopra tutte le cose sopradette S.M. Cristianiss. farà spedire tanto al detto Sig. Principe, quanto a' suoi Parenti, Amici, Seruitori, Aderenti, e Domestici, ò siano Ecclesiastici, ò Secolari, tutte le lettere patenti, necessarie, che conterranno quanto s'è riferito di sopra in buona, e sicura forma, de' quali lettere patenti saranno a loro consegnate, quando il d. Sig. Principe aurà adempito dal canto suo, quanto si contiene ne' tre Articoli 80. 81. & 82. del presente Trattato.

LXXXVIII. In conformità di quanto resta appuntato nell'Articolo 84. del presente Trattato, per il quale S.M. Cristianiss. s'obbliga dare al detto Sig. Principe di Condè, & al d. Sig. Duca d'Anghien suo figlio, li Gouerni, e Carichi quiui espressi; S.M.Ca. promette, e s'obbliga dal canto suo in fede, e parola di Rè di far vscire dalla Terra, Cittadella, ò Castello di Giuliers la Guarnigione Spagnola, che sta dentro in d. Terra, Cittadella, ò Castallo, e l'altre truppe, che saranno entrate da poco in quà, ò potrebbono entrar da

auo-

nuouo in rinforzo di d. Guarnigione, lasciando in d. Terra, e Cittadella l'Artiglieria, che sarà contrassegnata con l'Armi della Casa di Cleues, e di Giuliers, ò che sarà appartenuta ad esse; e tutta l'altra Artiglieria, Armi, Munizioni, Instrumenti di guerra, che tiene la S.M. Catt. la potrà cauare, lasciando d. Terra, Cittadella, ò Castello di Giuliers al Sig. Duca di Neobourg, ò a quelli, che auranno la procura per riceuerla nella medesima qualità, che tiene il possesso dello Stato di Giuliers, consegnando prima detto Sig. Duca in mano a S. M. Catt. vna scrittura fatta in ogni buona forma, e sottoscritta di sua mano, a sodisfazione della detta Maestà Cattol. per la quale s'obblighi di non poter vendere, alienare, nè impegnare la detta Terra, Cittadella, ò Castello ad alcuno, ò ad alcuni altri Principi, nè persone particolari, nè metterà in essa, nè stabilirà Guarnigione alcuna, se non quella delle sue proprie truppe. E similmente darà sempre, che S. M. Cattol. n'auerà bisogno il passaggio alle sue truppe, tanto per la detta Terra, quanto per lo Stato di Giuliers, pagandosi la spesa, che faranno nel transito per conto della detta Maestà, il qual transito si farà a giornate regolate, e con le Tappe ragioneuoli, senza potersi trattener nel Paese; e prendendo in questi casi il detto Sig. Duca le precauzioni necessarie per la sicurezza di detta Terra, e Cittadella. Et in qualsiuoglia caso, che detto Sig. Duca mancasse al compimento della sua obbligazione, tanto di non alienare, nè guarnir quelle Piazze con altra gente, che da sua propria, ò ricuserà dare il passaggio alle truppe di S. Maestà Cattol. pagando le spese, il Sig. Rè Cristianiss. promette in sua fede, e parola Reale di non assistere al Sig. Duca con danari, gente, nè in altra maniera, nè per se, nè per interposta persona per difesa della contrauenzione, anzi assisterà con le sue proprie forze quanto sarà necessario per farli eseguire quanto di sopra s'è riferito.

LXXXIX. S'è conuenuto espressamente, e concordato tra li due Plenipotenziarij, che le riseruazioni contenute negli Articoli 21, e 22, del Trattato di Veruins auranno suo intiero, e pieno effetto, senza che se li possa dare nessuna esplicazione contraria al loro vero senso. Et in conseguenza di quelle resteranno riseruati al Signor Rè Cattolico delle Spagne, suoi Successori, & a quelli, che auranno le sue ragioni, non ostante qualunque si voglia prescrizione, e tempo decorso, che al-

allegar si possino in contrario, tutti li diritti, azzioni, e pretensioni, che intende appartenerli per causa di dd. Regni, Paesi, e Signorie, ò in altra maniera in altre parti, e per qualsivoglia causa, alle quali non si fusse espressamente rinunziato dalla M. S., ò da quella de' SS. Rè suoi Predecessori per proseguirli amichevolmente, e per giustizia, e non con l'armi.

LXXXX. Saranno ancora riservati al d. Sig. Rè Crist. di Francia, e di Navarra, suoi Successori, & a quelli che averanno sue ragioni, non ostante qualsivoglia prescrizione, ò corso di tempo, che allegar si possino in contrario, tutti li diritti, azzioni, pretensioni, che intende appartenerli a causa di dd. Regni, Paesi, e Signorie, ò d'altra maniera, & in altre parti per qualsivoglia causa, alle quali non si fusse espressamente rinunziato da S. M., ò da quella de' suoi Predecessori SS. Rè per seguirli amichevolmente, e per giustizia, e non con l'armi.

LXXXXI. E perche il Sig. Card. Mazzarini Plenipotenziario di S. M. Cr. ha rappresentato, che per meglio arrivare ad una buona Pace è necessario, che il Sig. Duca di Savoia, il quale s'è mescolato in questa Guerra unendo le sue armi à quelle della Corona di Francia (della quale è Collegato) sia compreso nel Trattato presente, desiderando S. M. Cat. il bene, e la conservazione di d. Sig. Duca, come la sua propria, per la prossimità de sangue, & alianza, che con esso tiene, e conoscendo S. M. Cat. per ragionevole, che d. Sig. Duca sia compreso nella Pace, per l'instanze, & interposizione di S. M. Crist. s'è convenuto, e concordato, che per l'avvenire vi sarà cessazione d'ogni atto d'ostilità, tanto per Mare, & altre acque, quanto per Terra tra S. M. Cat. & il Sig. Duca di Savoia, suoi Figlioli, Eredi, e Successori nati, e che nasceranno, loro Stati, Dominj, e Signorie, ristabilendosi l'Amicizia, Navigazione, Commercio, e buona corrispondenza tra' sudditi di S. M., e del d. Sig. Duca, senza distinzion di luoghi, nè di persone; e saranno i dd. sudditi ristabiliti senza difficultà, nè dilazione nel libero, e pacifico possesso, e godimento di tutti i lor Beni, Diritti, Titoli, Ragioni, Pensioni, Azioni, Immunità, e Privilegio di qualsivoglia genere, che siano, li quali possedevano nelli Stati dell'una, ò dell'altra parte avanti la presente Guerra, ò in quelli, che sarebbono succeduti mentre s'è durata, e che per ragione d'essa li saranno stati occupati; però senza, che possino pretendere, nè chieder restituzione del godimento

del tempo passato durante la Guerra.

LXXXXII. In conseguenza della d. Pace, & in considerazione degli offizj di S. M. Crist. il d. Sig. Rè Catt. restituirà al d. Sig. Duca di Sauoia realmente, e con effetto la Città, e Castello di Vercelli, e tutto il suo Territorio, appartenenze, dependenze, & annessi, senza demolire, nè danneficar cosa alcuna nelle fortificazioni, che si sono fatte; e nel medesimo stato, con l'Artiglierie, Monizioni da Guerra, Viueri, & altre cose, che v'erano nella d. Piazza quando fu presa dall'Armi di S. M. Cat. Et in quanto al luogo del Cencio, situato nelle Langhe, sarà ancora consegnato al Sig. Duca di Sauoia nello stato, ch'al presente si troua, con le sue appartenenze, & annessi.

LXXXXIII. Quanto alla Dote della Serenis. Infanta D. Catarina, per ragion della quale v'è differenza tra le Case di Sauoia, e di Modona, S. M. Catt. promette, e s'obbliga di far pagar al Sig. Duca di Sauoia quello li parrà douerseli alla sua Casa del trascorso, da che la d. Dote fu consegnata, in sino alli 17. Dicembre del 1620, che il defunto Duca Carlo Emmanuel di Sauoia diede per legittima, & alimenti la d. Dote al defunto Principe Filiberto suo figliuolo, secondo quello, che constarà douerseli da' Libri della Real Camera del Regno di Napoli; & in quanto al pagamento per l'auuenire di quello andrà correndo di d. Dote, & altri trascorsi, s'eseguirà quanto di sotto s'è disposto in vn'altro Articolo del presente Trattato.

LXXXXIV. E per quanto le differenze, ò pretensioni incontrate tra le Case di Sauoia, e Mantoua, molte volte hanno cagionato turbolenze nell'Italia, per l'assistenze, che le dette Rè hanno dato in diuersi tempi, ciascuno al suo Collegato, per non lasciar per l'auuenire nessun motiuo, nè pretesto, che possa alterar di nuouo la buona intelligenza, & amicizia delle LL. MM., s'è conuenuto, e concordato per ben della Pace, che li Trattati fatti in Gherasco l'anno 1631. sopra la differenza delle dd. Case di Sauoia, e Mantoua, s'eseguiranno secondo la lor forma, e tenore. E S. M. Catt. promette, & impegna la sua Real parola di non s'opporre, nè far cosa in contrario in alcuna maniera a detti Trattati, nè alla loro esecuzione, per nessuna ragione, azione, ò pretesto, che si sia, e di non dare alcuna assistenza, nè fauore direttamente, nè indirettamente di qualsiuoglia sorte, che si sia a nessun Principe, che volesse contrauenire a detti Trattati di Cherasco, l'osseruanza, & esecuzion de' quali potrà S. M. Cr.

so-

sostentare con la sua autorità, e se fusse necessario con le sue Armi, senza che S. M. Catt. possa impiegare le sue ad impedirglielo, non ostante il contenuto nel terzo Articolo del presente Trattato, al quale si deroga solamente per quello, che tocca a questo punto.

VC. E perche la differenza pendente tra li SS. Duchi di Sauoia, e Manteua sopra la Dote della Sig. Principessa Margherita di Sauoia Auola del Sig. Duca di Mantoua non s'è potuta aggiustare in diuerse Conferenze, che sopra la materia hanno fatte li Commissari di detti Sig. Duchi, così in Italia, come in questo luogo alla presenza de' Signori Plenipotenziarj dello loro Maestà, rispetto alla gran distanza delle pretensioni dell'vna Parte, e d eccezzioni dell altra. In maniera tale, che non si son potuti accordare auanti la conclusione di questa Pace; (la quale non si deue ritardare per questo solo interesse) s'è conuenuto, e concordato, che detti Signori Duchi faranno vnire li loro Commissarj in Italia dentro al termine di trenta giorni, dopo la soscrizione di questo Trattato (e prima potendo) nel luogo, che sarà destinato dalli Signori Conte di Fuensaldagna, e Duca di Nouaglies (ò in sua assenza dall' Ambasciatore del Rè Cristianissimo in Piemonte) ò nella maniera, che essi giudicheranno più a proposito, acciò che con l interuento de' Ministri de' due Signori Rè (il quale potrà molto giouare alla facilità, & all'accordo) s'affatichino in quest'aggiustamento in maniera, che resti concluso, e restino d accordo le Parti del debito, e credito di ciascheduna tra il termine di quaranta giorni, dopo che si saranno vniti. Con auuertenza, che se questa nuoua Conferenza non produrrà l'effetto, che si pretende, auanti la Primauera i detti Signori Plenipotenziari delle Maestà loro concorreranno insieme in quest'istesso confine de' Regni; & allora le dette Maestà con la notizia, che li sarà data da' loro Ministri delle ragioni dell'vna, e l altra parte, e delli espedienti, che si saranno proposti piglieranno quello, che gli parerà più giusto, e ragioneuole, in ordine alla mediazione amicheuole di questo negozio; In guisa tale, che possano, e deuino detti Signori Duchi rimaner con sodisfazione comune; e dette Maestà concorreranno insieme a fare, che s'esequisca quanto resterà terminato, acciò che non rimanghi motiuo alcuno da perturbarsi la pubblica tranquillità di Italia.

IIIIC.

IIIIC. E perche dopo la morte del Sig. Duca di Modona succes-sa in Piemonte l'anno passato 1658. S.M. Cat. è stata informata da' suoi Ministri d'Italia, che il Signor Duca di Modona suo Successo-re ha dato dimostrazione del dispiacere sentito per le cose passate durante questa Guerra, e che teneua ferma intenzione di sodisfa-re con la sua persona, & azioni la detta Maestà, e meritare la sua grazia, mediante il suo procedere, nel qual proposito il d. Signor Duca passò offizj col Signor Conte di Fuensaldagna Gouernatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano; attendendo a questo, & all'interposizione del Rè Cristianiss.; Sua Maestà Cattolica in fin d'adesso riceue nella sua buona grazia la Persona, e Casa di detto Si-gnor Duca; il quale per l'auuenire viuerà, e procederà in buona, e libera neutralità con le due Corone di Spagna, e Francia. Et i suoi sudditi potranno auere nelli Stati d'ambe libero commercio, e goderanno detto Signor Duca, e suoi Sudditi tutte l'entrate, e grazie, che aueranno ottenute, ò potrebbero in auuenire ottenere dalle loro Maestà, conforme godeuano senza difficultà auanti la mossa dell'Armi.

IIIC. Nella medesima maniera si contenta S.M.Cat. & acconsen-te di non mandar più alla Piazza di Coreggio la Guarnigione, che per il passato soleua tenere in essa; in maniera tale, che il possesso del-la detta Piazza di Coreggio resterà libero da detta Guarnigione, e similmente, e per maggior sicurezza del Duca S. M. Cattolica pro-mette passare caldi vffizj col Sig. Imperatore, acciò che si compiac-cia di concedere al detto Signor Duca a sua sodisfazione l'Inuesti-tura di detto Stato, conforme l'aueuano i Principi di detto Co-reggio.

IIC. Quanto alla Dote della Sereniss. Infanta Caterina defunta assegnata sopra la Dogana di Foggia nel Regno di Napoli di 48. m. scudi d'entrata annua, ò quella quantità, che consterà da' Libri del-la Regia Camera di quel Regno, per ragione della qual Dote v'è differenza tra il Signor Duca di Sauoia, e Signor Duca di Modona, e rimanendo d'accordo S.M. senza difficultà alcuna d'esser debito-re, & auendo intenzione di pagarla a qual si sia di detti Si-gnori Duchi, al quale sarà aggiudicata per Giustizia la pro-prietà di detta Dote, ò à chi resterà per conuenzione partico-lare, che potrebbono fare tra di loro; s'è conuenuto, e con-cordato, che la detta Maestà Cattolica porrà in fin d'adesso le cose

con-

concernenti alla d. Dote, in quel medesimo stato, che stauano quãdo cessò di correr il pagamento per causa della mossa dell'armi, cioè che se in quel tempo il danaro di d. Dote era sequestrato rimarrà così per l'auuenire, fin che la differenza tra dd. SS. Duchi sia terminata per sentenza diffinitiua in giudizio, ò per accordo tra di loro. E se nel suddetto tempo il defunto Sig. Duca di Modona si trouaua in possesso di goder la d. Dote, senza che l'Entrate fussero sequestrate S.M. Cat. continuerà fin d'adesso à far pagare al d. Sig. Duca di Modona suo figliolo tanto i decorsi, che li saranno douuti per il passato, quanto da decorrer nell'auuenire dell'Entrate di detta Dote, defalcando però dal decorso tutto il tempo, che la Casa di Modona ha tenuto l'armi in mano cõtro lo Stato di Milano; & in quest'vltimo caso rimarranno tra tanto al d. Sig. Duca di Sauoia tutte le sue ragioni, diritti, & azioni per poterle cimentare in giudizio, e fare dichiarare à chi s'aspetti la proprietà di d. Dote. E dopo quel giudizio, ò conuenzione particolare, che potrebbe seguire tra li SS. Duchi, la d. M. Catt. senza difficultà farà pagare l'entrata di d. Dote ad vno di loro, al quale si trouerà appartenere per sentenza diffinitiua in giudizio, ò per accomodamento volontario fatto tra li dd. SS. Duchi di Sauoia, e di Modona.

IC. E per quanto dd. SS. Rè hanno considerato, che le differenze de gli altri Principi loro Amici, & Aderenti gli hanno obbligati alcune volte ad essi, & alli Rè suoi predecessori di gloriosa memoria à pigliar l'arme, desiderando le MM. LL. di leuare quanto sarà possibile in ogni parte per questa Pace in fino in minimi motiui di dissensione, per meglio fermar la sua durazione, specialmente del riposo d'Italia, che molte volte è stato turbato per differenze particolari tra' Principi, che in essa posseggono Stati, li due SS. Rè si sono conuenuti, e concordati, che interporranno d'accordo sincera, e caldamente loro offici, e suppliche al nostro Santo Padre il Papa, finche abbino potuto ottener da S. S. si compiaccia di far terminare senza dilazione, ò per accordo, ò per giustizia le differenze, che il d. Sig. Duca di Modona tiene tanto tempo fa con la Camera Apostolica, toccante al possesso, e proprietà delle Valli di Comacchio, promettendosi dd. SS. Rè dalla somma equità di S.S. , che non receuerà la giusta sodisfazione, che sarà douuta ad vn Principe, li cui Antenati hanno tanto meritato con la Santa Sede, il quale in vn' interesse tanto considerabile, è contentato in fino adesso di riceuer per

suo

suo Giudice l'istessa parte contraria.

C. I due SS. Rè per la medesima causa di sradicare il seme di tutte le differenze, che potrebbono turbar il riposo d'Italia, si sono conuenuti, & accordati, che interporranno di concerto sincera, & caldan ente loro officj, e suppliche al nostro Santo Padre il PAPA, fin che abbia potuto ottener da S.S. la grazia, che le MM. loro separatamente gli hanno chiesta a fauore del Sig. Duca di Parma, acciò che se li conceda facultà di sodisfare in diuerse paghe, e tempi il debito contratto con la Camera Apostolica, fatto ancora in diuersi tempi; E che per via d'impegno, ò alienazione d'alcuna parte de' suoi Stati di Castro, e Ronciglione possa trouar il danaro necessario per la conseruazione del possesso del resto di dd. Stati; cosa, che le MM. loro sperano dalla bontà di S.S. non tanto per il desiderio, che aurà di preuenir tutte l'occasioni di discordia nella Cristianità, quanto dalla sua disposizione nel fauorire vna Casa tanto benemerita alla Sede Apostolica.

CI. Intendendo dd. SS. Rè, che non possono meglio riconoscer appresso a Dio la grazia, che dalla sua sola sourana Bontà hanno riceuuto d'auerli inspirato il desiderio, & aperti i mezzi di pacificarsi tra di loro, e dar il riposo a' suoi Popoli, che applicandosi, e trauagliando a tutto lor potere nel procurare, e conseruare il medesimo riposo a tutti gli altri Stati Cristiani doue si troua turbata la tranquillità, e vicina al turbarsi; e vedendo le MM. loro con gran dispiacere lo stato, nel quale si trouano la Germania, e gli altri Paesi del Nort doue la Guerra si troua accesa, e che ancora può accendersi nell'Imperio per le diuisioni de' suoi Principi, e Stati, son conuenuti, restano d'accordo, e risoluti di mandar senza dilazione Ambasciatori, ò fare che quelli, che già tengono nell'Imperio s'affatichino di concerto, & vniformi, procurando in nome loro, e per la lor interposizione vn buono, e pronto accomodamento, tanto delle differenze, che posson perturbar il riposo dell'Imperio, quanto di quelle, che d'alcuni anni in quà hanno cagionata la guerra nell'altre parti del Nort.

CII. E benche si componesse, & acquietasse la discordia nata tra li Cantoni Suizzeri Cattolici, e Protestanti alcuni anni sono, s'intende, che tuttauia restino sotto la cenere alcune scintille, che se non s'estinguono interamente potrebbono cagionare nuoua turbazione a què Popoli Collegati con le due Corone, e darli motiuo a

 nuo-

nuoue inquietudini tra di loro, li SS. Rè hanno giudicato necessario accorrere dal canto loro al riparo di questo pericolo quanto li sarà possibile, auanti che si ponga in peggio stato; per tanto s'è accordato, e conuenuto, che le loro MM. manderanno Ministri particolari alli Cantoni delle loro Collegazioni sopra questo negozio, (se non si giudicassero bastanti quelli, che d'ordinario tengono in quelle Residenze) con ordine, che informandosi esattamente de' motiui, che cagionano la mala intelligenza tra quelle Nazioni, s'vnischino, e s'affatichino vniformemente in procurare la concordia, in maniera che le cose ritornino a quella Pace, riposo, e buona fratellanza, nella quale dd. Cantoni soleuano viuere per il passato, facendo intendere a' loro Superiori la gran sodisfazione, che le loro MM. riceueranno di questo, e molto li ringrazieranno per il desiderio, che hanno del lor bene, e della pubblica tranquillità.

CIII. Le differenze, che soprauuennero nel paese de' Grigioni per causa della Valtellina, auendo diuerse volte obbligati detti SS. Rè, e molti altri Principi a prender l'armi per euitare, che nell'auuenire non possino dd. differenze atterrar la buona intelligenza delle loro MM., s'è concordato, che nel termine di sei mesi dopo la pubblicazion del presente Trattato, e dopo che dall'vna, e l'altra parte si sarà intesa l'intenzione de' Grigioni, per quello che tocca all'osseruanza de' Trattati fatti per il passato, si conuerrà amicheuolmente tra le due Corone di tutti gl'interessi, che dd. Corone possano auer in questo negozio. E per quest'effetto ciascuno di dd. SS. Rè darà procura basteuole all'Ambasc. che manderà nella Corte dell'altro, dopo la pubblicazion della Pace per trattare di questo.

CIV. Il Sig. Principe di Monaco sarà messo senza dilazione nel pacifico possesso di tutti i suoi Beni, diritti, & entrate, che se li appartengono, e che godeua auanti la guerra nel Regno d Napoli, Ducato di Milano, & altri Dominj dell'vbbidienza di S.M. Cat., con libertà di poterli alienare, come meglio li parrà per vendita, donazione, ò in altra maniera, senza che se li possa inquietare, nè turbar il godimento di dd. Beni, per essersi messo sotto la protezione della Corona di Francia, nè per altra qual si sia causa, ò pretesto.

CV. Similmente s'è accordato, e conuenuto, che S.M. Cat. pagherà a Madama Duchessa di Cherusa la somma di 55. m. Filippi da dieci Reali per ciascheduno, che sommano 165. m. lire di moneta di Francia, per il prezzo delle Terre, e Signorie di Kerpen, & Lõmersein, con gli aiuti, e dependenze di dd. Terre, che d. Duchessa

auε-

aueua acquiſtato da S. M. Catt. per lo ſpazio de' 2. Giugno 1646. delle quali Terre, e Signorie detta Madama fù ſpogliata da' Miniſtri di d. Maeſtà per cagione della preſente Guerra. E la d. M. n'ha diſpoſto in fauore del Sig. Elett. di Colonia; e detto pagamento di 55. m. Filippi da dieci Reali per ciaſcheduno ſi farà dalla detta M. alla detta Ducheſſa Chebroſa in due paghe, la prima dentro a ſei meſi dal dì della data di queſto Trattato, e ſeconda ſei meſi dopo; di maniera che dentro ad vn'anno auerà riceuuta tutta la quantità.

CVI. Tutti li Prigioni di guerra di qualſiuoglia Nazione, e condizione ſi ſiano rattenuti dall'vna, e dall'altra parte ſaranno poſti in libertà, pagando le ſpeſe, che auranno fatte, e quel più, che giuſtamente doueranno, ſenz'eſſer obbligati a pagare alcuna ranzone, ſe non quelli, ch'auranno accordato detta ranzone, nel qual caſo li trattati fatti ſopra queſta materia prima di queſto giorno ſaranno eſequiti ſecondo la lor forma, e tenore.

CVII. Tutti gli altri Prigionieri, e ſudditi di dd. SS. Rè, che per la calamità della Guerra ſaranno rattenuti ſopra le Galere delle loro MM. ſaranno prontamente poſti in ogni libertà, e ſciolti ſenz'alcuna dilazione per qual ſi ſia cagione, ò cauſa, ſenza che ſe li poſſa chiedere cos' alcuna per lor riſcatto, ò ſpeſe; com'ancora ſaranno liberi nella medeſima forma li Soldati Franceſi, che ſi troueranno prigioni nelle Piazze, che S.M.Ca. poſſiede nella Coſta d'Affrica, ſenza che (come s'è detto) ſe li poſſa chieder cos'alcuna per lor riſcatto, ò ſpeſe.

CVIII. Et oſſeruandoſi, & adempiendoſi interamente quanto di ſopra s'è detto; s'è conuenuto, & accordato, che il trattato fatto in Berbins l'anno 1598., e di nuouo confermato, & approuato da dd. Plenipotenziari in tutti i ſuoi punti, come ſe qui fuſſe inſerto di parola in parola, e ſenza rinnouar coſa alcuna in eſſo, nè tampoco negli altri trattati precedenti, quali reſteranno nel ſuo vigore in tutto quello, che non ſi ſarà derogato per il preſente Trattato.

CIX. E per quello, che tocca alle coſe cōtenute in d. Trattato del 1598. e nel precedente del 1559. che non ſono ſtate eſeguite cōforme alla diſpoſizione d'eſſi, l'eſecuzion ſi farà, & adempirà in quello ſarà poſſibile; e per queſt'effetto ſi deputeranno Cōmiſſari dall'vna, e l'altra parte in termin di due meſi, con biſtanti procure per conuenir tra di loro nel tempo, che ſarà aſſegnato di comun conſenſo, in tutte le coſe, che ſaranno rimaſte ſenz'eſecuzione, tāto per quello, che tocca a l'intereſſe di dd. SS. Rè, quāto per quello delle Comunità, e particolari ſuoi Sudditi, ch'auranno alcuna domanda, ò querela da far dall'vna, ò l'altra parte.

 CX.

CX. Detti Commissarj s'affaticheranno ancora in virtù delle lor procure in regolare i limiti, tanto tra li Stati, e Paesi, ch'apparteneuano prima d'adesso a dd. SS. Rè, per causa de' quali sia interuenuta alcuna contestazione, quanto tra li Stati, è Signorie, che deuono rimaner ciascheduno di loro per il presente Trattato ne' Paesi bassi; e sarà particolarmente fatta da dd. Commissarj la separazione delle Castellanie, & altre Terre, e Signorie, che deuon rimaner al Sig. Rè Cat. dall'altre Castellanie, Terre, e Signorie, che rimarranno al Sig. Rè Cr.; di maniera che non possi per l'auuenire insurgere contestazione per questa causa, e che li Abitanti, e Sudditi dell'vna, e dell'altra parte non possino esser inquietati. Et in caso, che non possino accordarsi sopra il contenuto nel presente Articolo, e nel precedente, si prouederà d'Arbitri, i quali conosceranno di tutto quello, che sarà restato indeciso tra detti Commissarj; e quello, che in giudizio si pronunzierà da dd. Arbitri, s'esequirà dall'vna, e dall'altra parte, senza nessuna dilazione, ò difficultà.

CXI. Per il pagameuto, e sodisfazione di quello resterà debitore d'vna parte all'altra per le ranzoni de' prigioni di guerra, e per le spese, che hanno fatto durante la lor prigionia dal principio di questa Guerra, fino al giorno della presente Pace, in conformità de' trattati, che si son fatti per il cambio di dd. prigioni, e particolarmente quello dell'anno 1646. fatto in Suisons, gouernando li Paesi Bassi il M. rch. di Castel Rodrigo, s'è conuenuto, & accordato, che si pagheranno dall'vna, e dall altra parte subito, & in contanti le spese de' prigioni, che già sono vsciti, ò deuono vscire in virtù della presente Pace, senza ranzone, e rispetto a gli altri Prigioni, che sono vsciti in virtù di trattati particolari, e cambi, che si sono fatti durante la Guerra, auanti il presente Trattato, saranno nominati Commissari dall'vna, e dall'altra parte, vn mese dopo il cambio delle ratificazioni di questo Trattato, quali s'vniranno nel luogo, che sarà destinato dalla parte di Fiandra; e portandosi lì ancora il Calculo di quello che resulta per la causa suddetta ne' Regni di Napoli, e Sicilia, e sue dependenze, nello Stato di Milano, e Piemonte, nel Principato di Catalogna, Contadi di Rossiglione, e Cerdania, e dell'altre parti di Spagna, doue sono stati prigioni; oltre a quello, che appartiene alle frontiere di Francia, con i Paesi Bassi, aggiusteranno i conti del tutto, e dichiarate tanto le spese fatte per loro sostentamento, quanto per le ranzoni nella forma, che s'è praticato in altri

trattati di questa qualità, l'vno di dd. SS. Rè, che per resto di dd. conti si trouerà esser debitore all'altro, s'obbliga di pagar in contanti di buona fede, e senza dilazione all'altro di dd. SS. Rè quella quantità di danaro, della quale resterà debitore per le spese, e ranzone di dd. prigioni di guerra.

CXII. E per quanto le persone particolari, che d'ambe le parti si trouano interessate nella restituzione de' lor Beni, al cui possesso, e proprietà deuon ritornare per l'accordato, e conuenuto negli Articoli di questo Trattato, potrebbon trouare alcune difficultà, ò resistenza per parte di quelli, che oggi li posseggono sotto diuersi pretesti, ò che s'incontrino altri impedimenti all'intere esecuzioni di quanto s'è detto; s'è conuenuto, & accordato, che dd. SS. Rè deputeranno ciascuno vn suo Ministro nella Corte dell'altro, & in altre parti occorrendo, acciò che vniti nel luogo destinato, e sentendo quelli, che a loro ricorreranno sopra questa materia, con la vista di dd. Capitoli, & impossessati di quello, che le parti rappresenteranno, dichiarino insieme, e d'accordo, e sommariamente senza altro modo di giudizio, quello si douerà esequire, e della lor dichiarazione diano l'Instrumento, ò Scrittura necessaria alla parte à chi s'aspetterà; il quale si deua adempire, & esequire, senza ammettere, nè dar luogo ad alcun'altra replica, nè contradizione.

CXIII. L'esecuzione della presente Pace in quanto riguarda alla restituzione, ò consegna delle Piazze, che dd. SS. Rè deuono rimettersi l'vno all'altro respettiuamente, ò a' loro Collegati, in virtù, e conformità di questo Trattato, si farà nel tempo, e maniera, che segue.

CXIV. Primieramente senz'aspettar il cambio delle ratificazioni del presente Trattato, acciò che le truppe, che compongono l'esercito del Rè Crist., e le Guarnigioni delle Piazze, che tiene in Italia, possin passare i Monti auanti, che i ghiacci impedischino il passo, i dd. due Plenipotenziari si son conuenuti, & accordati, che sia loro cura il far mandar subito con Corriere espresso gli ordini delle loro MM. respettiuamente alli SS. Conte di Fuensaldagna, e Duca di Nouaglies, come similmente al Sig. March. Carazzena per quello le gli appartiene, acciò che nel dì 30. del presente Mese di Nouembre si faccino le restituzioni seguenti, cioè. In d. giorno saranno consegnate dal Sig. Rè Cr. a S. M. Cat. le Piazze di Valenza del Pò, e Mortara nello Stato di Milano. E similmente in d. dì 30. Nouembre saran-

ranno consegnate dal Sig. Rè Cat. al Sig. Duca di Sauoia la Piazza, e Castello di Vercelli nel Piamonte, e dalla parte de' Paesi Bassi la Piazza di Chatelet a S.M.Crist. auendo preso sopra di se, dd. SS. Plenipotenziarij in virtù de gli ordini particolari, che hanno auuto dalle loro MM. sopra questo punto, la puntuale esecuzione di quest'Articolo, come s'è detto, prima del cambio della ratificazione del presente Trattato.

CXV. Essendosi fatto il cambio delle ratificazioni nel giorno, che a basso si dirà, il giorno 27. di Dicembre in questo presente anno saranno dal d. Sig. Rè Cr. consegnate a S.M.Cat. le Piazze d'Audenarde, Menin, e Comines sopra la Lisa, Dismude, e Forni, con i Porti della Fintela, e di QuencK, e similmente in d. giorno dal d. Sig. Rè Cat. saranno consegnate a S.M.Cr. le Piazze di Rocroi, e Lincamps.

CXVI. Otto giorni dopo, che sarà il quarto di Gennaro dell'anno 1660. si consegneranno dal d. Sig. Rè Cr. a S.M. Cat. le Piazze d'Ipre, la Basse, Verges San Binoc, e suo forte Reale, e tutti i Porti, Terre, Forti, e Castelli, che l'armi di Francia hanno occupato nel Principato di Catalogna, riserbando Roses, forte della Trinità, e Cataches: Come similmente in d. giorno de' 4. Gennaro dal d. Sig. Rè Cat. saranno consegnate, e poste in poter di S. M. Cr. le Piazze d'Esdin, Filippe Vile, e Mariemburg.

CXVII. Dopo che il Sig. Principe di Condè aurà fatto sue dimostrazioni di rispetto al Rè Cr. suo Sourano Sig., e resti ristabilito nell'Onore di sua buona grazia, le Piazze d'Auenas, e di Giuliers saranno dal Sig. Rè Cat. poste in mano, e potere di S.M.Cr. e del Sig. Duca di Neobourg, nell'istesso giorno il Sig. Rè Cr. restituirà a S.M. Cat. li Porti, Terre, Forti, e Castelli, che la Francia ha occupato nel Contado di Borgogna, nella maniera, e tempo, che le MM. loro son conuenute più particolarmente.

CXVIII. Presupposto, che li Commissari, che saranno deputati per dichiarare i luoghi, che deuon appartener a ciascuno di dd. SS. Rè ne' Contadi, e Vicariati di Confient, e Cerdania saranno prima conuenuti, e fatto di comun consenso la dichiarazione, che deue regolar per l'auuenire li confini de' due Regni, come ancora tutte le restituzioni suddette si saranno puntualmente adempite, S.M.Crist. il dì 5. Maggio dell'anno venturo 1660. restituirà a S. M. Cattol. le Piazze, e Porti di Roses, forte della Trinità, e Cataches, con le condizioni accordate tra le MM. loro più particolarmente.

CXIX.

CXIX. S'è ancora concordato, e conuenuto, che nel cambio di sopra detto, che si farà della Bassè, Berges San Binoc, e suo forte Reale, con Filippe Vile, e Mariemburg si lascerà in dd. Piazze tanta Artiglieria, e numero, e calibri, tanto in questo, quanto in quelle: E similmente tanta monizione da guerra d'ogni sorte, e da bocca, aggiustandolo i Commissari, che saranno deputati a quest'effetto dall'vna, e l'altra parte di buona fede, e lo faranno esequire in maniera che quello si trouerà di più in vna, che in vn'altra, si potrà cauare dalle dd. Piazze, e portare doue piacerà a dd. Commissarj, d'vno di dd. SS. Rè, al quale appartiene la maggior quantità di dd. cose.

CXX. Le dette MM. si son conuenute, accordate, risolute, e promesso sopra la lor fede, e parola Reale di mandar ciascheduno dal canto suo ordini á' Gouernatori de' loro Eserciti, Prouincie, e Paesi, acciò ch'assistino alla puntuale esecuzione della restituzione respettiua di dd. Piazze ne' giorni di sopra assegnati, accordando insieme, e di buona fede li mezzi, e tutte l'altre cose, che posson riguardare la fedele esecuzione di quanto resta promesso, & accordato tra le loro MM. nella forma, e tempo suddetto.

CXXI. Il Sig. Duca Carlo di Lorena accettando per quello gli si appartiene la presente Pace, con le condizioni stipulate di sopra tra li due SS. Rè, e non in altra maniera; S.M.Cr. ristabilirà dentro a quattro mesi (che deuon contarsi dal dì del cambio delle ratificazioni del presente Trattato) il d. Sig. Duca in quelli Stati, Paesi, e Piazze, che di sopra s'è detto, riseruando quanto deue a d.M. in proprietà, e souranità per il presente Trattato. Intendendo bene, che d. Sig. Duca prima del ristabilimento, oltre all'accettazione delle cõdizioni, che li toccano nella presente Pace, aurà sodisfatto a S.M.Cat. in tutti gli atti, e diuerse obbligazioni, che deue porli nelle sue mani, in virtù, e conformità di questo Trattato; e nella maniera, che resta stipulato, e specificato di sopra.

CXXII. In questa Pace, Allianza, & Amicizia saranno compresi di comun' accordo, e consenso di dd. SS. Rè Cat. e Cr. (se vorranno esser compresi) dalla parte di S.M. Cattol. il Nostro Santiss. Padre il PAPA, la S. Sede Apost., l'Imperat. de' Romani, tutti gli Arciduchi d'Austria, e tutti li Rè, Principi, Republiche, Stati, Terre, e particolari persone, che come Collegati alla sua Corona furono nominati nella Pace fatta in Veruins l'anno 1598. E che si son conseruate, e si conseruano oggi in detta Allianza; a' quali s'aggiunge a desso le Prouincie vnite de' Paesi Bassi, & il Duca di Guastal[illegible]

Et ancora saranno compresi tutti quelli, che di comun consenso di dd. SS. Rè vorranno esser nominati nel tempo d'vn'anno dopo la pubblicazione di questo Trattato, a' quali (& ancora se lo vorranno, in particolare li sopranominati) si daranno lettere di nominazione obbligatorie respettiuamente, per poter goder del benefizio di questa Pace, e con espressa dichiarazione, che d. Sig. Rè Cr. non potrà diretta, nè indirettamente molestare, nè trauagliare per se, nè per altri nessuno di loro, e se pretende cos'alcuua da loro potrà proseguirlo per via di diritto auanti Giudici competenti, e non per forza in alcuna maniera.

CXXIII. E dalla parte di S.M. Cr. oltre li SS. Duchi di Sauoia, di Modona, e Principe di Monaco, principali contrattanti in questo Trattato, come sopra s'è detto, e Collegati alla Francia, saranno compresi (se così vorranno) primieramente il nostro Santiss. Padre il PAPA, e la S. Sede Apost., e li SS. Elettori, & altri Principi dell'Imperio Collegati, e Confederati con S.M. per la manutenzione della Pace di Munster, questi sono li SS. Tre Elettori di Magonza, Colonia, e Co: Palatino del Reno, il Duca di Neobourg, li Duchi Augusto Cristiano Luigi, e Giorgio Guglielmo di Bransuic, e di Lucemburg, il Lantzgrauio di Hesencasl, & il Lantzgrauio di Darmstat, il Rè di Suezia, il Doge, e Signoria di Venezia, i Tredici Cantoni delle Leghe Suizzere, e loro Collegati, e Confederati, e tutti gli altri Rè, Potentati, Principi, Stati, Terre, e Persone particolari, a' quali S.M. sopra decente petizione, che li faranno concederà dal canto suo l'esser compresi in questo Trattato, e li nominerà tra vn' Anno a S.M. Cat. dopo la pubblicazion di questa Pace, per dichiarazioni particolari, e per goder del Benefizio della presente Pace, tanto li sopranominati, quanto quelli, che da lui si nomineranno al detto tempo; dandoli le MM. loro le lettere declaratorie, & obbligatorie, che in questo caso si richiedono respettiuamente; il tutto con dichiarazione espressa, che il d. Sig. Rè Catt. non potrà diretta, nè indirettamente molestare, nè per se, ne per altri alcuno di quelli, che dalla parte di d. Sig. Rè Cr. sono stati nominati di sopra, ò dopo saranno compresi per dichiarazioni particolari: E che se d. Sig. Rè Cat. pretende cos'alcuna da loro, lo potrà esequire solo per diritto auanti a Giudici competenti, e non per forza in alcuna maniera.

CXXIV. E per maggior ficurezza di questo Trattato di Pace, e di tutti gli Articoli, e Punti in esso contenuti, sarà il detto Trattato verificato, publicato, e registrato, tanto nel Gran Consiglio, & altri Consigli, e Camere de' Conti di d. Sig. Rè Cat. ne' Paesi Bassi, delle Corone di Castiglia, e d'Aragona, quanto sarà ancora verificato, pubblicato, e registrato nella Corte del Parlamento di Parigi, & in tutti gli altri Parlamenti del Regno di Francia, e Camere de' Conti di d. Parigi, secondo, e nella forma contenuta nel Trattato di Beruins l'anno 1598., delle quali verificazioni si consegneranno dall'vna, e dall'altra parte li Strumenti autentici nel termine di tre mesi, dopo la pubblicazione del presente Trattato.

I quali Punti, & Articoli di sopra espressi, & insieme tutto il contenuto, che ciascheduno di essi sono stati trattati, accordati, e conuenuti, tra li suddetti Plenipotenziari delli due Sig. Rè Cat., e Cr., e nel nome delle loro MM. li quali Plenipotenziari in virtù delle loro procure, copia delle quali sarà inserta nel fine del presente Trattato; hanno promesso, e prometton sotto l'obligo di tutti, e di ciascheduno de' Beni, e Stati presenti, e futuri delli Rè loro SS. che saranno dalle LL. MM osseruati, & adempiti, e di farli ratificar dalle dette MM pura, e semplicemente, senza dannificare, nè diminuire, ò leuare, e di dare, e consegnare reciprocamente l'vno all'altro, lettere autentiche, e sigillate, nelle quali sia inserto il presente trattato, di parola in parola. E questo dentro al termine di 30. giorni, dopo la sottoscrizione del presente Trattato, e prima potendo. Oltre a questo hanno promesso, e promettono dd. Plenipotenziari in detti nomi, che essendo cābiate, e consegnate le dette lettere di ratificazione, detto Sig Rè Catt. il più presto, che potrà, & in presenza della persona, ò persone, che li Sig. Rè Christ. deputerà, giurerà solennemente sopra la Croce, Santi Eangelij, Canone della Messa, e sopra l'Onore suo d'osseruare, & adempire piena, realmente, e di buona fede tutto il contenuto nelli articoli del presente Trattato; & il medesimo sarà ancor fatto il più presto, che sarà possibile dal d. Sig. Rè Christ. in presenza della persona, ò persone, che il Sig. Re Cat. deputerà, in testimonio delle quali cose detti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato di propria mano, e fatto mettere il Sigillo delle Armi loro.

Segue il Formulario delle lettere, che si deuono dare dalle Terre, e Porti di Mare alli Vascelli, & Imbarcazioni, che da quelli partiranno.

Tutti quelli, che le presenti vedranno, noi Gouernatori, Consoli, e Magistrati della Terra di   facciamo sapere a chi s'aspetta, come NN. Padrone della Naue NN. cōparue auanti di noi, e sotto il giuramento solēne dichiarò, che il Vascello chiamato NN. di portata di   salme (poco più o meno) del quale è Padrone al presente, è Vascello Franzese, o desideran-

 do

do noi, che detto Padron di Naue sia aiutato ne' suoi negozi, domandiamo in generale, & in particolare a tutte le persone, che incontreranno d. Naue, & a tutti li luoghi doue arriuerà con le sue Mercanzie, abbino per bene d'ammetterlo fauoreuolmente, trattarlo bene, e riceuerlo ne suoi Porti, Vaie, e Dominj, ò permetterli fuora nelle loro Spiaggie, mediante il pagamento de' diritti di Peagge, & altri consueti, lasciandolo Nauicare, passare, frequentare, e negoziare lì, ò inqualsiuoglia altre parti, che li parrà a proposito; cosa che noi riconosceremo gratamente. In fede di che habbiamo sottoscritto le presenti, e Sigillate col Sigillo della nostra Terra.

Nell'Isola chiamata delli Fagiani situata nel fiume Vidasoa, meza lega lontano da Irum, che è nella Prouincia di Guipuzcoa, & altrettanto dal Borgo d'Andaia della Prouincia di Guiena, nella casa, che in detta Isola si è fatta per il presente Trattato alli 7. Nouembre 1659.

DON LVIGI MENDEZ DE HARO.
IL CARDINAL MAZZARINI.

Segue la copia della procura di S. M. Catt. e la tradnzione di quella di S. M. Chr.

DOn Filippo per la Grazia di Dio Rè di Castiglia, di Lione, d'Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalem, di Portogallo, di Nauarra, di Granata, di Toledo, di Valēza, di Galizia, di Maiorca, di Siuiglia, di Cerdegna, di Cordoua, di Corsica, di Murzia, di Iaen, degli Algarui, di Algesira, di Gibilterra, dell'Isole di Canaria, dell'Indie Orientali, & Occidentali, Isole, e Terra ferma del Mare Oceano, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, e di Milano, Conte d'Aspurg, di Fiandra, di Tirolo, e di Barcellona, Sig. di Biscaglia, e di Molina &c. per quanto da che Dio nostro Sig. fu seruito di porre sotto la mia vbbidienza i detti Regni, e Stati per morte del Rè mio Sig. e Padre, che sia in Gloria, è stata sempre la prima, e maggiori delle mie cure il procurare per tutti i mezzi possibili il mantenere a mia Sudditi la Pace, e tranquillità in ogni parte, riconoscendo questa per propria obligazione de Rè, e via più aggradeuole a Dio, e più vtile al comun bene; & ancorche per giusti giudizii della sua Diuina prouidenza, si turbò questa publica felicità con la Francia, mai ho perso di vista l'ardente desiderio di tornare alla Pace, nè ho messa dal canto mio alcuna diligenza, che mi sia parsa possibile, per arriuar ad vn fine di tanta cōuenienza a tutto l'Orbe Cristiano, molte delle quali diligenze sono suanite senza frutto, per i medesimi occulti giudizi diuini; finche da alcune pratiche, che nel fine dell'Anno passato 1658. hebbero tra di loro i miei Ministri, e quelli del Crist. Rè di Francia mio Cariss. & Amatiss. Fratello, e Nipote, risultò il riconoscersi il desiderio d'ambi delle nostre buone intenzioni di ritrouare i mezzi proporzionati per arriuare ad vna buona, e sicura Pace, & Amicizia, e con il proseguire le dette pratiche, s'entrò in isperanza di poter conseguire il

fi-

fine tanto conueniente, e necessario; in ragione di che si fecero alcuni appuntamenti tra detti Ministri, sopra li quali, e per maggior facilità di ridurre a perfezione opera così grande risoluemmo Io, & il d. Rè mio Caris. & Amatiss. fratello, e Nipote di mandare Don Luigi Mendez d'Haro, & Gusman, & il Cardinale Giulio Mazzarini nostri primi, e principali Ministri alle frontiere d'ambi li Regni, alla parte de Monti Pirenei, instrutti d'ordini, & con sufficienti procure, desiderando (come bramo) anticipar l'hore in che li Vassalli d'ambe le Corone, comincino a goder il riposo, del quale tãto ne hanno bisogno, e meritan le fatiche, e calamità di così lunga, e graue guerra, e che ritornino ad amarsi, e corrispondersi, conforme soleuano tra di loro, procurando il sollieuo di questi, e di quelli, & il maggior bene di tutti, per tanto concorrendo, come concorrono, nella persona di detto Don Luigi Mendez d'Haro, & Gusman, Marchese del Carpio, Conte Duca d'Oliuares, Custode perpetuo delle case Reali, e d'Arsenali della Città di Siuiglia, Gran Cancell. perpetuo dell'Indie, Cõmendat. Magg. dell'Ordine d'Alcàntara, del mio Consiglio di Stato, Gentiluomo di mia Camera, e mio Caualerizzo Maggiore, le perogatiue di mia prima confidenza, la qualità, prudenza, & esperienza, zelo, & amore del mio seruizio, che si posson desiderare, e sono così necessarie, per il maneggio, e direzione di materia di tanto peso, e conseguenza; ho risoluto di nominarlo, & autorizarlo, come per la presente nomino, & autorizo, e concedo intera, e piena potestà, tale, quale per diritto si richiede, acciò che per me, & in mio Real nome rappresentando la mia propria Persona, tratti, conferisca, aggiusti, e concluda con d. Card. Giulio Mazarini, in virtù dell'autorità, che similmente auerà dal d. Rè Cr. mio Carís. & Amat. fratello, e nipote, qualsiuoglia trattati di Pace, e sospensioni d'Armi tra le due Corone, includendo li Collegati, che saranno nominati dall'vna, e dall'altra parte; e possa ancora aggiustare qualsiuoglia leghe, e tratati d'vnione, & allianza, che li piacerà, come se io fussi, e potessi farlo presente; per il che li dono tutta la potestà, e giurisdizione, che risiede nella mia *R*eal Persona, obligandom (come m'obligo) in fede, e parola di Re di stare, e passare il tutto, approuarlo, e ratificarlo col giuramento, & altri requisiti, e solennità, che in tal caso saranno necessarie, dentro al termine, che per questo sarà assegnato, senza d'alcuna diminuizione. In Fede di che comandai si spedisse la presente sottoscritta di mia mano, e Sigillata col mio Sigillo segreto. Data in Madrid 5. Luglio 1659.

IO IL RE. Don Ferdinando di Fonseca Ruiz di Contreras.

Sigillata col Sigillo segreto di sua Maestà.

VIGI per la Grazia di Dio Rè di Francia, e Nauarra, a tutti quelli, che le presenti lettere vedranno salute. Iddio, nelle cui mani stãno i cuori de' Regi, e che vede l'interno del nostro ci è testimonio, che dal tẽpo che arriuãmo all'età del conoscimento, non habbiamo hauuto più ardente desiderio, seguendo l'esempio, e buoni consigli della Regina nostra Onoratissi-

ma Sig. e Madre, di quelle, di veder finita vna guerra, che nella nostra successione alla Corona, trouammo accesa tra la Francia, e la Spagna, e che non habbiamo tralasciato alcuno di quelli mezzi, che habbiamo giudicato essere in nostro potere, per dare la Pace a quei popoli che stanno soggetti alla nostra vbidienza, & insieme fare godere alla Cristianità il riposo, di che tãto necessitano; ma per li giudizi riseruati alla prouidenza diuina i nostri pensieri, e desiderij sono restati senza effetto, finche l'anno passato del 1658 si fecero aperture d'accomodamẽto tra alcuni de'mia Ministri, e quelli del Rè Catt. delle Spagne, nostro Carifs. & Amat. Fratello, e Zio, e dopo d'essersi riconosciuti dall'vna, e dall'altra parte le buone intenzioni, che ambi teneuamo di trouare senza dilazione i mezzij per arriuare al ristabilimẽto d'vna buona, e durabil Pace, & amicizia, i detti Ministri, conuennero, per nostri buoni ordini, che noi auessimo mandato il nostro molto caro, e molto amato Cugino il Cardinale Mazzarino, & il Sig. Don Luigi d'Haro, & Guzman, nostri due primi, e principali Ministri, alle frontiere del i due Regni, dalla parte de Pirenei con ample, piene, e sufficienti autorità, & instruzioni, per l'effetto detto di sopra, di trattare, e concludere vna buona Pace, facciamo sapere, che desiderando stabilire vna durabile Pace nella Cristianità, & abbracciare tutte le congiunture fauoreuoli, che si rappresenteranno per auanzare, e procurare vn bene così necessario, & vniuersalmente bramato, & essendo necessario impiegare in materia di così grand'importanza, che abbraccia l'Interessi di tanti Rè, Potentati, e Republiche, persone di capacità, realtà, prouidenza, & esperienza, delle quale ci potessimo interamente fidare, habbiamo veduto, che non possiamo fare meglio, ne più degna Elezione, che del nostro detto Cugino il Cardinal Mazzarini, per le segnalate proue, che c'hà dato, e ci dà continouamente, del suo affetto, fedeltà, e sufficienza, nel Regnato, e principal amministrazione del nostro Stato sotto la nostra autorità, per queste cause, e per altre gran considerazioni, che ci muouono a questo, col parer del nostro Consiglio, doue era la Regina Nostra Onoratiss. Sig. e Madre, il Nostro Cariss., e molto Amato vnico Fratello il Duca d'Angiò, e diuersi Principi, Duchi, Pari, Ministri di nostra Corona, Grandi, e notabili Persone del nostro Consiglio, noi abbiamo commesso, ordinato, e deputato il d. nostro Cugino il Cardinal Mazarino, commettiamo, ordiniamo, e deputiamo per la presente sottoscritta di nostra mano, con piena autorità, commissione, e comandamento, acciò che dopo d'essersi trasferito, come di sopra s'è detto, alle frontiere de' due Regni alla parte de' Monti Pirenei, a conferir col d. Sig. D. Luigi d'Haro, primo, e principal Ministro di d. Rè mio Fratello, e Zio, ò altri Commissari, ò Deputati, che auranno bastante, e valida procura per questo di mediare, accordare, e pacificar le differenze, che mantengono la Guerra dopo tant'anni tra noi, e' nostri Collegati, trattare, e conuenire insieme, e sopra ciò far concludere, arrestare, e fermare vna buona, e sincera Pace tra' nostri Regni, Paesi, Terre, Signorie, e Sudditi, e nostri Collegati, & il d. Rè di Spagna, e suoi Collegati, e generalmente far negoziare, promettere, ac-

cordare, e fermare per l'effetto sopradetto, tutto quello sarà necessario, e nella medesima maniera, che noi aueriamo fatto, e fariamo se fussimo presenti, & in persona, ancorche ci sia cosa, che richiegga più special comandamento di quello vadia espresso in questo, promettendo in fede, e parola di Rè, e sotto l'obbligo di tutti, e qualsiuoglia beni presenti, ò futuri, aueremo per bene, fermo, e stabile per sempre tutto quello, che dal mio detto Cugino il Cardin. Mazarini, si farà, prometterà, accorderà, e conuerrà, e di somministrare tutte le lettere di ratificazione in quel tempo, che ci auerà obbligati, e d'osseruarlo, adempirlo, & esequirlo di punto in punto, e di far osseruare, adempire, & esequire inuiolabilmente, senza rottura, che tale è la nostra volontà. In testimonio di che, abbiamo sottoscritto la presente, e fattoli metter il nostro Sigillo. Data in Parigi a' 10. Maggio dell'*Anno* di grazia 1659. e del nostro Regno il decimosettimo.

LVIGI. Per il Rè De Lomenie.

Sigillato col Sigillo Reale di Francia in Cera gialla.

IL qual Trattato quì scritto, & inserto, come s'è detto di sopra, essendomi stato presentato dal d. D. Luigi d'Haro, doppo d'essere stato visto, & esaminato maturamente nel mio Consiglio, parola per parola: IO per me, miei Eredi, e Successori, come ancora per li Vassali, Sudditi, & Abitanti in tutti i miei Regni, Paesi, e Signorie, approuo, e ratifico tutto il contenuto in esso, & ogni punto in particolare, che contiene, e lo dò per buono, fermo, e valido in virtù della presente, promettendo in fede, e parola di Rè, e per tutti i miei Successori, & Eredi d'esequirlo, & adempirlo inuiolabilmente, secondo la sua forma, e tenore, e comandarlo, che s'esequisca, s'osserui, & adempisca nella medesima maniera, che se Io in propria persona l'auessi trattato, senza fare, nè lasciar fare in modo alcuno, nè permetter si faccia nessuna cosa in contrario; e se si facesse alcuna contrauenzione al contenuto in d. Trattato, comanderò si risarcisca con effetto, senza difficultà, nè dilazione, gastigando, e facendo gastigar i delinquenti, obligando per il suddetto effetto tutti, e ciascuno de' miei Regni, Paesi, e Signorie, & insieme tutti gli altri mia beni presenti, e futuri; com'ancora i miei Eredi, e Successori, senz'eccettuar cos'alcuna. E per la fermezza di quest'obbligazione rinunzio tutte le leggi, costumi, & ogni altra cosa contraria a questo. Et in testimonio del sudd. comandai, che si spedisse la presente sottoscritta di mia mano, sigillata col mio Sigillo segreto, e raffermata dal mio Segretario di Stato. Data in Madrid alli 10. Dicembre 1659.

IO IL RE. D. Ferdinando di Fonseca Ruiz de Contreras.